Il dio Šamaš detta le leggi ad Hammurabi.

Digitized by Google

Sac. Dr. FRANCESCO MARI

Hammurabi, King of Babylonia

Il Codice di Hammurabi

e la Bibbia

INTRODUZIONE, VERSIONE ITALIANA DEL CODICE, NOTE

ED UNA TAVOLA FUORI TESTO

ROMA

DESCLÉE, LEFEBVRE E C. EDITORI PONTIFICI

Via Santa Chiara, 20-21

1903

Digitized by Google

A SUA EMINENZA

IL CARDINALE FRANCESCO SATOLLI

VESCOVO DI FRASCATI

SOLERTE PREFETTO DELLA S. C. DEGLI STUDI

AMMIRATORE DEI DOTTI

DEI GIOVANI STUDIOSI

PROTETTORE ED AMICO

675126

Digitized by Google

La presente pubblicazione ha la semplice pretesa di divulgare, far conoscere ed apprezzare in Italia le grandi scoperte assiro-babilonesi presentandone una delle più insigni che siano state registrate fin qui. Le scoperte fatte in Oriente in questi ultimi cinquant'anni non interessano soltanto l'archeologo o il semplice dilettante d'antichità, ma tutti; il pensatore, il giurista, lo storico. Infatti non è una semplice pietra che viene alla luce per meglio determinare una data, o un nome dimenticato che riappare inciso in un mattone: è un'intera civiltà sepolta sotto le rovine e di cui per conseguenza s'eran rotte le fila, che si viene ora ritessendo. Una storia morta risuscita, mille opinioni preconcette intorno all'antichità del mondo cadono, e il nostro progresso altezzoso si umilia, perchè si avvede che dopo quattro mila anni non è sempre riuscito a dare qualche cosa di meglio.

Tenendo sempre di mira uno scopo pratico, ho considerato il codice di Hammurabi specialmente nelle sue attinenze con la Bibbia, perchè quest'aspetto, oltre ad essere più consentaneo ai miei studi e più

Digitized by Google

vantaggioso per la maggior parte dei lettori, corrisponde meglio alla verità, non essendovi altra legislazione che più si avvicini a questo codice, quanto l'ebraica. Solo di passaggio ho ricordato di quando in quando le leggi delle XII Tavole.

Di grande aiuto nella traduzione del testo mi furono le versioni dello Scheil, del Winckler e del Johns.

Sento il dovere di ringraziar qui il Professore Mons. Cosimo Stornajolo che gentilmente mi invitò a leggere l'Introduzione, che forma la prima parte del presente lavoro, all'Accademia di Religione Cattolica (tornata 28 maggio); il carissimo Padre Giovanni Genocchi che ebbe la bontà di leggere le prove di stampa e darmi opportuni suggerimenti, come pure l'amico Dott. Gerardo Meloni che mi aiutò nella compilazione degli Indici.

Roma, 5 luglio 1903.

Digitized by Google

INTRODUZIONE[1]

SOMMARIO: 1. Scoperta e descrizione del monumento. — 2. Cenni storici intorno al re Hammurabi. — 3. Caratteri generali del codice. — 4-18. Esposizione particolareggiata del medesimo e sue attinenze con la Bibbia. — 19. Conclusione.

1. Nel decembre 1901 e gennaio 1902 la Delegazione francese in Persia sotto la direzione del signor de Morgan estrasse il grandioso monumento, che contiene il codice di Hammurabi, dalle rovine dell'acropoli di Susa.[2] Il testo cuneiforme venne celermente traslitterato, tradotto e pubblicato dal P. Scheil O. P., onore degli studi assiriologici, in una superba edizione in-4 di-

(1) Délégation en Perse, *Mémoires publiés sous la direction de* M. J. DE MORGAN, délégué général, tom. IV, *Textes Elamites-Sémitiques*, deuxième série, par V. SCHEIL, professeur à l'Ecole pratique des Hautes Etudes, Paris, Leroux, 1902. — H. WINCKLER, *Die Gesetze Hammurabis*, Leipzig, 1903. — C. H. W. IOHNS, M. A., *The oldest code of laws in the world*, Edinburgh, 1903. — R. P. LAGRANGE, *Le code de Hammourabi* in *Revue Biblique*, 1903, p. 27-52. — IOH. IEREMIAS, *Moses und Hammurabi*, Leipzig, 1903. — GRIMME, *Das Gesetz Chammurabis und Moses*, Cöln, 1903.

(2) Contemporaneamente si scoprì in Susa stessa un frammento che contiene *ad litteram* un passo del monumento (V. SCHEIL, op. cit. XXV, 72-80) e che fa sperare il ritrovamento d'un secondo esemplare. - Alcune leggi frammentarie derivanti da questo codice eran già note antecedentemente (v. p. 46). Anche il Museo di Berlino ne possiede alcuni piccoli frammenti - copie del VI secolo a. C. - corrispondenti agli articoli 147-148, 152-154, 159, 171. Cfr. WINCKLER, op. cit., p. 7. Secondo una relazione di Oppert, che leggo in *Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles lettres*, nov.-dec. 1902, p. 721, il fasc. XIII dei *Cuneiform Texts from babylonian tablets*, contiene due tavole (46-47) di leggi di Hammurabi, le quali non sono che la copia esatta della fine del monumento eseguita per ordine del re Assurbanipal (668-626 a. C.). Da ciò apparisce quanta grande influenza abbia esercitato il cod. di Hammurabi sul diritto babilonese-assiro posteriore.

Digitized by Google

venuta ufficiale. Poi venne la versione del Winckler in Germania e in Inghilterra quella del Johns dell' Università di Cambridge.

Il prezioso monumento consiste in un blocco di diorite nero di m. 2.25 di altezza, 1.65 di circonferenza in alto e 1.90 in basso, tutto ricoperto di fitto ed elegante testo cuneiforme. Conservasi ora a Parigi nel museo del Louvre. In alto sta il dio Šamaš *il dio degli oracoli, che ispira lo spirito d' equità e di giustizia*, nell' atto di dettare le leggi al re Hammurabi. Egli è il dio Sole - Šamaš - quindi due fasci di luce si sprigionano dietro di lui. Ha in testa una specie di tiara a quattro ordini di corni, e maestosamente assiso tiene nella mano destra protesa in avanti un piccolo scettro, – che è la *virga directionis, virga regni tui,* del salmista – e un cerchio, simbolo del ciclo dei tempi regolato dal sole. Davanti a lui sta Hammurabi in atto di profonda sottomissione ed attenzione vestito d' una tunica a pieghe lisce, succinta a la vita e una specie di calotta in testa.

Il monumento proviene dal tempio del Sole di Ebabbara in Sippar,(1) e il P. Scheil e il Winckler pensano che la sua presenza in Susa si debba al re elamita Šutruk-Nahḫunte (1100 a. C.),(2) un re che in tempo di pace diveniva un grande collezionista di antichità e di monumenti storici che faceva anche venire dai paesi di conquista come trofei di vittoria. Un' iscrizione ricordava ordinariamente la data e la circostanza della traslazione. Difatti anche il nostro monumento porta abrasa la parte anteriore, della cui abrasione non si saprebbe dare altra spiegazione che questa, che quello cioè fosse il posto preparato dal re elamita per incidervi la data commemorativa, ma che poi, per ragioni a noi ignote, rimase in bianco. Questo il monumento quale ci si presenta esteriormente.

Per il punto di vista etico e sociale e per la sicurezza della data, il codice di Hammurabi è il documento più importante che sia venuto alla luce negli scavi in Oriente. Esso può considerarsi come un monumento mondiale poichè ci fa conoscere una codificazione limpida e breve del diritto privato in un' epoca

(1) Il tempio del Sole fu fondato in Sippar da Narâm-Sin, figlio di Sargon, circa il 3450 a. C. Qui il dio Šamaš ebbe un culto speciale e sei annue festività si celebravano in suo onore.

(2) Anche la stele del re cassita Melišiḫu (1144-1130 a C.) fu trasportata a Susa da Šutruk-Nahḫunte e consacrata come un *ex voto* a Šušinak.

Digitized by Google

storica remotissima: codificazione che mentre fissava i costumi e le tradizioni giuridiche già secolari per il paese, poneva le basi delle future legislazioni degli Stati babilonesi e forse anche l'Occidente ne risentì un' eco lontana.

2. Hammurabi, figlio di Amar-(Sin)-muballit, fu il sesto re della prima dinastia di Babele: 2250 anni circa avanti Cristo. Per la lunga durata del suo regno – 55 anni –, per le sue conquiste, per la gran parte che prese alla consolidazione politica del primo regno babilonese, per l'opera sua a favore della pace, della tranquillità e prosperità dei cittadini, Hammurabi diventa una delle figure più importanti e geniali del mondo antico. Appena succeduto al padre, fu suo primo pensiero quello di abbattere il trono degli ultimi re di Ki-Inghi e Ki-burbur – Sumer e Akkad - e di Larsa.(1) Il nome di quest' ultimo, Eri-aku, lo ritroviamo nel cap. XIV del Genesi sotto la forma di Arioch.(2) Con la sconfitta di quest'ultimo, che come Hammurabi era stato prima vassallo di re Elamiti (Chedorlaomer), fu posto fine alla preponderanza elamitica. Egli dovette compiere tutte queste imprese nei primi anni del suo regno, poichè non s' è trovata alcuna iscrizione in cui egli non si chiami re di Sumir e di Akkad. La Babilonia riunita sotto il suo scettro giusto e pacifico godette un periodo di splendore e grandezza mai per l' innanzi raggiunto. Ottenuta l' unità nazionale si diede con tutto l'ardore a procacciare la ricchezza interna, promovendo l'agricoltura e il commercio ed emanando leggi che garantissero la giustizia e la tranquillità dei cittadini. Della sua benefica operosità si ha un' autentica testimonianza nell' iscrizione così detta del Canale che è bene qui riportare.

« Hammurabi, il re potente, il re di Ka-dinghirra (Babele), re che tien soggette le quattro regioni, che guadagnò la vittoria del dio Marduk, il pastore che benefica il suo cuore, sono io. Al tempo in cui gli dei Anu ed Enlilla (Bel) mi concessero di assoggettare il popolo di Sumir e Akkad e il loro scettro nella mia mano posero, io scavai il " Canale Hammurabi " benedizione

(1) I Sumeriani di lingua turanica provenivano probabilmente dall'Asia centrale. Circa l'anno 4000 a. C., li troviamo già stabiliti al sud-est di Babilonia fusi con la razza semitica scesa giù dal nord-ovest. Il loro dominio si estese specialmente verso l'est, a Sirgulla, mentre i Semiti si stanziarono ad ovest in Uruk e Ur. - Akkad = Agade, al nord-ovest di Babilonia. - Larsa, il biblico Ellasar, al sud-est di Uruk, le cui rovine sono state oggi scoperte in Senkereh.

(2) HASTINGS, *Dictionary of the Bible*, I, 148.

Digitized by Google

del popolo, che conduce acqua in abbondanza pel popolo di Sumir e di Akkad. Le sue sponde d'ambo i lati destinai io per suo alimento, io vi sparsi misure di grano. Acqua durevole procacciai io al popolo di Sumir e di Akkad. Io misi insieme il popolo di Sumir e di Akkad le numerose sue schiere: io procurai per esse cibo e bevanda. Io apprestai ad esse benedizione e abbondanza, e le feci abitare in comode dimore. D'allora in poi, io Hammurabi, il re potente, sono il favorito dei maggiori dêi. Con le forze che Marduk mi prestò, edificai una grande rocca con grandi porte, le cui torri si elevano a guisa di monti alla testata del Canale Hammurabi " benedizione del popolo ". Questa rocca io denominai Sin-muballit dal nome del padre, mio genitore. La statua di Sin-muballit, mio genitore, io innalzai sulle quattro regioni del cielo ».[1] A queste opere grandiose di beneficenza, che formano il vero onore d' un re più che una vittoria sui nemici, ora si viene ad aggiungere il nostro codice.

L' interesse che destano la persona di Hammurabi e il suo codice cresce per noi quando volgendo l'occhio alla Bibbia e segnatamente alla prima metà del Genesi noi scorgiamo come le più antiche tradizioni ebraiche attribuiscano la venuta di Abramo da Ur-Kasdim proprio a questo periodo, anzi ci dicono che una volta, in una sortita, per riconquistare il nepote Lot fatto prigioniero, trionfasse contro questo stesso Hammurabi. Infatti nel cap. XIV del Genesi troviamo il suo nome sotto la forma di Amraphel = אַמְרָפֶל, la cui identificazione con Hammurabi dopo lo Schrader ha trovato sempre più numerosi aderenti. Or perchè non pensare che quelle stesse leggi codificate da Hammurabi qualche anno più tardi di questo fatto, non facessero già parte della tradizione etico-giuridica orale degli Ebrei, e che quindi quando anche essi, 500 anni più tardi, divenuti signori della terra di Canaan, sentirono il bisogno di codificare le loro leggi, non si trovassero a contatto in molti punti con il codice di un popolo da cui s'erano distaccati? E questo diventa più comprensibile se noi consideriamo la pigra evoluzione dei popoli semiti fra cui un periodo di mille anni è appena avvertito nei costumi e nella vita del popolo.

3. Quando parlasi di codice di Hammurabi non si deve subito pensare a qualcuno dei codici moderni; codice sta bene, ma come

(1) HOMMEL, *Storia di Bab. e Assiria*, ed. it., p. 514.

Digitized by Google

poteva essere redatto da un popolo relativamente civile e progredito, nel terzo millennio avanti Cristo. Il codice di Hammurabi non è una raccolta di leggi sistematiche, legate logicamente fra loro, ma piuttosto raggruppamenti di disposizioni casuistiche d'ordine civile, penale, amministrativo. Indarno vi si cercherebbe un principio giuridico astratto. Anche la Bibbia procede sempre per casi concreti. È quasi impossibile che un beduino, un semita, enunci una legge in termini generali: egli ha sempre bisogno di concretizzare un principio giuridico in un fatto particolare.[1] Da questo nasce che la formola introduttoria delle leggi di Hammurabi è identica alla formola della Bibbia, come vedesi specialmente nel piccolo codice così detto dell'Alleanza, Es. xx, 22 – xxiii, 33.[2]

Volendo Hammurabi provvedere alla tranquillità e prosperità interna del paese, è naturale che le disposizioni di maggiore estensione siano quelle che riguardano i diritti di famiglia; esse sono più di 65. Vengono poi le leggi sulla cultura dei campi, sulla mercatura, sulla mano d'opera, sull'acquisto degli schiavi. Le leggi penali sono disperse qua e là secondo le richiamava alla mente del legislatore la *substrata materia*. Ma, come era d'attendersi, a base di tutte le disposizioni penali sta l'inesorabile legge del taglione così profondamente radicata presso i popoli antichi e specialmente presso Israele, dove la riscontriamo anche nella legislazione più tarda (Dt. xix, 21; Lev. xxiv, 19).[3] Essendo la società babilonese già organizzata e distinta in classi di persone più o meno elevate, era naturale che la legge del taglione venisse gradatamente a perdere del suo primitivo rigore. L'offesa che reca uno schiavo ad un libero è maggiore di quella che reca un libero ad un altro della medesima condizione sociale, e viceversa l'offesa di un libero ad uno schiavo non può andar soggetta al rigoroso diritto (Cf. 196 ss.). Questo affievolimento richiesto dalle differenze sociali si riscontra nelle XII tavole: « Si membrum rup[s]it, ni cum eo pacit, talio esto. Manu furtive si os fregit libero, CCC [si], servo, CL poenam subito » (VIII, 2). È inutile dire che il formulario di Hammurabi è identico a quello biblico:

(1) A. Jaussen, *Coutumes arabes*, in *Revue Biblique*, 1903, p. 260 s.

(2) Il titolo è stato preso da *Es.* xxiv, 7 « sepher habbĕrîth ».

(3) Vedere in *Matth.* v, 38-41 come la commutasse Gesù. Non si deve già rendere agli altri il male che se ne riceve (*Lev.* xxiv, 19), ma devesi fare agli altri tutto quel bene che si desidera per noi stessi.

Digitized by Google

occhio per occhio, dente per dente, anima per anima. Dall'applicazione materiale di quest'ultimo dipendono gli articoli 116, 210, 230, dove per la colpa del padre i figli subiscono la pena. Il modo di procedere contro i violatori del diritto non forma una cosa a parte, ma è indicato caso per caso. Solo gli articoli 3-5 vorrebbero essere un codicetto rudimentale di procedura.

Un grande sviluppo aveva preso l'agricoltura: pare che ogni famiglia avesse il suo campo, il suo orto e la sua casa. I campi erano messi a cereali, ordinariamente a grano o a sesamo, i giardini erano destinati all'allevamento di piante ornamentali o da frutto. La legge s' interessa del dissodamento delle terre, della mano d' opera, del regolamento delle acque ecc.

La persona, o soggetto del diritto, è l'uomo « amêlu » che può esser libero per nascita o per affrancamento. Accanto a queste due grandi divisioni v' erano le diverse professioni che davano origine a classi e privilegi speciali. Il personale del tempio e della reggia, gli ufficiali dell'esercito, i riscotitori di gabelle ecc., erano gente privilegiata. Alle classi inferiori, e a dir vero poco privilegiate, sebbene protette dalla legge, appartengono gli operai « mâr ummia », gli artieri, i muratori, i costruttori di barche, i medici, i veterinarî... Lo schiavo, come in tutte le antiche legislazioni, – anche presso Israele (Es. XXI, 21), – era considerato come una *res*, sebbene sembri sia stato capace di qualche atto giuridico, p. e. di vendere, purchè alla presenza di testimoni (7), e di possedere (176). Presso Israele in mancanza di figli i servi potevano raccogliere anche l'eredità (Gen. XV, 2). Il valore personale delle diverse classi si può dedurre dalle tariffe imposte per offese personali. Un libero per nascita vale due liberti, un liberto è valutato due schiavi (209, 211, 213 e 221-223). – Una cosa degna di nota nelle leggi di Hammurabi è il giuramento in caso di dubbio o contestazione, fatto davanti a Dio. L' espressione *davanti a Dio* «*ina maḫar ilîm*», ricorda l'ebraico *êl êlohîm* del libro dell'Alleanza. La frase non indica un Dio speciale, ma la divinità in astratto, come in ebraico che non vien nominato Iahvê, che è il Dio nazionale, ma Elohîm che esprime la divinità in genere, e, meglio che astratta, non concretizzata. (1) La religione

(1) La parola *Elohim* s'incontra 11 volte nel libro dell'Alleanza: 6 volte nel significato di idoli e dêi stranieri. Una volta è dubbio (XXII, 28) e forse sta in relazione con ciò che si narra avanti al cap. XVIII, 12 ss. Una volta è

Digitized by Google

del giuramento era in grandissima stima presso tutta l'antichità e la ritroviamo ancora fortemente radicata presso le tribù nomadi fra cui si rende necessario per la deficienza di un' organizzazione giudiziale.

4. Queste sono le osservazioni generali che ho creduto bene premettere all'esposizione più particolareggiata di questo codice. « Quando Marduk [1] m'investì di autorità per governare gli uomini e per proteggere con leggi il paese, io misi il diritto e la giustizia nella bocca del popolo, io formai il benessere dei sudditi ». Così Hammurabi prima d'incominciare le sue leggi.

I primi due articoletti si occupano di magia e stregoneria: forse eran le cose che davano più da fare ad Hammurabi; ad ogni modo non si parla di condanna che nel caso in cui il maleficio o, come volgarmente dicesi, *fattura*, era stato ingiusto. Se trattavasi d'un *nertu*, specie di malefizio più grave, chi l'aveva eseguito ingiustamente era degno di morte. Se trattavasi d' un *kispu*, altra specie di fattura, una pozione, secondo il Winckler, forse di minori conseguenze, si concedeva al fatturato la prova del fiume sacro o giudizio di Dio: se il fiume l' ingoiava era reo e il fattucchiere si prendeva i suoi beni, se il fiume lo restituiva sano e salvo il fattucchiere era degno di morte e l'altro s' impossessava dei suoi beni. Nella Bibbia invece, certo per timore del-

sinonimo di caso fortuito (XXI, 13) come in Hammurabi 249 e 266, perchè il caso fortuito dipendendo da cause ignote è attribuito a Dio. Una volta Elohim è chiamato quasi in testimonio della deliberazione presa dallo schiavo di rimanere presso il suo padrone (XXI, 6). Qui i LXX hanno una nota esegetica: πρὸς τὸ κριτήριον τοῦ θεοῦ. Tre altre volte sta in relazione con il giuramento nei casi dubbi o contestati, di cose perdute (ebr.) ecc. (XXII, 8, 9, 11; ebr. 7, 8, 10). Nel terzo di questi casi l'ebr. legge: *interverrà il giuramento di Iahvé*, ma i LXX: ὅρκος ἔσται τοῦ θεοῦ ... cioè di *Elohim*, come del resto esigono i versetti 7 e 8. L'ebr. può essere stato qui influenzato dalle leggi deuteronomiche VI, 13; X, 20 (cf. *Is.* XLVIII, 1; *Ier.* XII, 16) dove si prescrive di giurare in nome di Iahvé. I LXX avevano innanzi un testo dove questo cambiamento non era ancora avvenuto, e infatti tutto il libretto dell'Alleanza è elohistico. Pare che, prima che fosse universalmente imposto ed accettato il culto esclusivo di Iahvè, i giuramenti si facessero in nome di *Elohim*, che non è se non una forma dell'antico dio comune ai Semiti. In *Gen.* XXXI, 50 dove si aspetterebbe per la natura del documento Iahvé, noi troviamo *Elohim*. Tutto questo prova l'alta antichità del libro dell'Alleanza e favorisce l'opinione dei critici che ritengono il documento Eloista anteriore al Iavista.

(1) Marduk è il dio a cui Hammurabi aveva edificato un tempio in Babilonia e ne avea promosso il culto.

Digitized by Google

l' idolatria, si è inesorabili contro la stregoneria (Dt. XVIII, 10). *La maga - mekaspê - non deve vivere*, si legge nel libro dell' Alleanza (Es. XXII, 17 ebr.).[1] È curioso che in questo passo ritroviamo la stessa radice babilonese: *kispu*. Di simil gente dovea esser piena Babilonia come rileviamo da Geremia (XXVII, 9) dove pure leggiamo la parola *kaspîm*. La magia infatti formava una gran parte dell'essenza della religione babilonese.[2]

Gli articoli 3-5 contengono uno schizzo procedurale. Le minacce gravi ed ingiuste fatte ai testimoni a scopo di corruzione sono punite con la pena di morte, se trattasi d' una causa capitale. Chi tenta corrompere i testimoni - con donativi - incorre *ipso facto* la pena della causa in pendenza. Il giudice che annulla la propria sentenza paga 12 volte l'oggetto del dibattito e viene destituito dal suo ufficio in perpetuo. Nella Bibbia si proibisce prendere dei doni, *quae etiam excaecant prudentes et subvertunt verba iustorum* (Es. XXIII, 8 e altrove).

5. Dall'art. 6 al 25 si parla di alcune specie di furto che in massima vien punito con la pena di morte. Il più grave è il furto sacrilego fatto al tesoro del tempio o del palazzo per il quale v' è la pena di morte tanto per chi ruba come per chi riceve l' oggetto rubato. Se però trattasi d' un oggetto appartenente al tempio - non al tesoro - o palazzo, come bove, asino ecc., allora il ladro pagherà 30 volte il prezzo, se il ladro è un liberto 10 volte, però pena di morte se non ha di che restituire. Naturalmente il libro dell'Alleanza non può prevedere queste due specie di furti. È equiparato al ladro chi acquista senza testimoni da un figlio minorenne o da uno schiavo, e il venditore d' un oggetto perduto, nel qual caso l' acquirente di buona fede si rifà sui beni del venditore. Se però l' acquirente non può provare la sua buona fede, nè il proprietario i suoi diritti, sono entrambi puniti di morte. L' acquirente ha sei mesi di tempo per produrre i testimoni.

Chi ruba un fanciullo è degno di morte. Chi ruba un uomo e lo vende è degno di morte. Chi favorisce la fuga d'uno schiavo o lo ricovera o capitatogli tra le mani non lo riconduce al palazzo... è degno di morte. Invece una legge del Deut. (XXIII, 15),

(1) I LXX: φαρμακοὺς οὐ περιποιήσετε. Non a torto quindi il Winckler pensa trattisi d'una bevanda magica.

(2) FR. LENORMANT, *La magie chez les Chaldéens*, Paris, 1874. — LAGRANGE, *Etudes sur les religions sémitiques*, 1903.

Digitized by Google

che però doveva sostituirne una più antica di senso diverso, dice: « Non consegnerai al suo padrone il servo che ha cercato il tuo rifugio ».

Chi sfonda il muro di una casa a scopo di furto è ucciso e seppellito lì avanti alla breccia; parimenti è ucciso chi esercita il brigantaggio ed è colto in flagrante, e chi correndo ad estinguere un incendio tenta gettare gli occhi sopra qualche oggetto della casa che va a fuoco deve esser cacciato subito in quell' incendio. Di questa pena del fuoco non si fa parola nella Bibbia e solo di notte si può uccidere chi tenta dare la scalata ad una casa (Es. XXII, 1 s.). (1) Per il furto di animali v' era la restituzione: 5 bovi per un bove, 4 pecore per una pecora, se il ladro non poteva restituire si poteva vendere (Es. XXII, 1 ss). La legge: *4 pecore per una pecora*, passò più tardi in proverbio (II Reg. XII, 6).(2)

6. Le disposizioni intorno ai ministri del re (26-41) non hanno naturalmente alcun riscontro con l'antico diritto d'Israele. È degno di nota che questi ufficiali regi, governatori, gabellieri ecc., non potevano farsi sostituire nel loro ufficio sotto pena di morte e che i donativi (beneficî) che ricevevano dal re erano inalienabili, non potevano nè vendersi, nè legarsi, nè dar via per debiti, nemmeno per il proprio riscatto, nel qual caso si ricorreva al tesoro del tempio locale. Chi acquista da tali persone si mette al rischio di perdere tutto il suo danaro, e l'acquisto è nullo. (3)

7. Le disposizioni intorno all'agricoltura (42-65) occupano un gran posto nella legislazione di Hammurabi. I particolari a cui si scende ci fanno intendere quanto essa fosse progredita e in quanta stima fosse tenuta. Le terre erano date a mezzadria, solo se trattavasi d' un giardino o verziere il proprietario poteva esigere due terzi, questo però era equo perchè la coltivazione d' un giardino non esigeva molte cure, spesso tutto si riduceva all'irrigazione. Se però il verziere dovevasi ancora formare da un terreno incolto, allora nel quinto anno il proprietario del terreno e il lavorante si dividevano a parti uguali il verziere. Il colono che non fa produrre il campo deve restituire al proprietario secondo la rendita del vi-

(1) Identica a questa dell' *Esodo* è la legge delle XII tavole: « Si nox (noctu) furtum faxsit, si im occisit, iure caesus esto » (VIII, 12).

(2) Vige ancora presso gli Arabi, e Zaccheo dice a Gesù: « Se ho frodato qualcuno restituisco il quadruplo ». (*Luc.* XIX, 8).

(3) Tutte queste disposizioni tendono a garantire la persona del re e la sicurezza dello Stato. Sono spiegabilissime in una monarchia assoluta.

Digitized by Google

cino e se lo fa per negligenza colpevole, oltre questa restituzione deve riconsegnare anche il campo dopo averlo messo in buono stato. Per i danni eventuali, quando il proprietario ha già ricevuto la sua parte, la perdita va a carico dell'affittaiolo, in caso inverso proporzionalmente secondo le convenzioni.

La legge di Hammurabi è molto più indulgente che le leggi moderne verso l'affittaiolo debitore: se una siccità o una inondazione manda a male il raccolto può cancellare il contratto bagnando simbolicamente la tavoletta nell'acqua e per quell'anno non paga gl'interessi del suo debito. È stabilita una tariffa regia per il debitore che non potendo restituire il denaro preso in prestito intende dare cereali. Non c'è una legislazione propriamente detta sopra il regolamento delle acque, ma qui se ne parla indirettamente in quanto la mancata custodia di esse può nuocere al campo e alla raccolta del vicino (53-56). Si fanno tre casi in cui sono appena percettibili le differenze tra un'ipotesi e l'altra. Nel primo caso il proprietario è stato negligente nel riparare o rafforzare la sua diga, nel secondo è stato negligente nel guidare le acque e queste deviano dal loro corso, nel terzo caso un uomo qualunque ha aperto un serbatoio e ha lasciato andar l'acque a loro piacere. Nel primo caso c'è il rifacimento semplice dei danni, se non può, la vendita personale; nel secondo la restituzione della raccolta normale computata su quella del vicino; nel terzo c'è la tariffa di 10 *gur* per ogni 10 *gan* di terreno.[1]

Il pastore che senza il permesso del padrone fa pascolare il gregge in un campo paga 10 *gur* di grano per ogni 10 *gan* di terreno e la raccolta va al padrone; se però il tempo del pascolo è passato paga 60 *gur* e la raccolta è sua. Il codice dell'Alleanza è qui più generico. « Si laeserit quispiam agrum vel vineam et dimiserit iumentum suum ut depascatur aliena » restituirà ciò che v'ha di meglio nel suo campo secondo l'estimo dei danni (Es. XXII, 5 s.).[2] Invece dell'ipotesi dell'acque si fa il caso del fuoco.[3] E

(1) Per il *gur* e il *gan* vedi le note al testo p. 43.

(2) Cf. tuttavia l'ebr. e i LXX a p. 43.

(3) Così anche le XII tavole. GAIO, l. IV, *ad XII tab.*: « Qui aedes acervumve frumenti iuxta domum positum combusserit, vinctus verberatus igni necari iubetur, si modo sciens prudensque id commiserit; si vero casu, id est negligentia, aut noxiam sarcire iubetur, aut, si minus idoneus sit, levius castigatur ». BRUNS, *Fontes iuris romani antiqui* [5], p. 30. – *Es.* 22, 6: « reddet damnum qui ignem succenderit ».

Digitized by Google

infatti non doveva essere raro l'incendio della messe, già matura o mietuta e radunata nel campo, a scopo di vendetta. Questa infatti fu la vendetta di Sansone contro i Filistei (Iud. xv).

Siccome in questa sezione sono enumerati tutti i danni che si ricollegano al campo o al giardino, viene ora il caso del taglio dell'albero senza permesso del padrone, caso contemplato in Oriente perchè quasi sempre vi si annette l'idea di volgare vendetta. Nel Patriarcato di Gerusalemme, nota il P. Lagrange, è ancora fra i casi riservati; e anche la tariffa di Hammurabi non è bassa: mezza mina = 30 sicli d'argento.

Dopo l'art. 65 segue la parte abrasa che comprendeva cinque colonne, circa 35 articoli secondo il P. Scheil, in cui si continuava a parlare dei giardini, della locazione delle case e delle leggi commerciali che ritroviamo all'art. 100.

8. Il commercio presso gli Ebrei non prese un vero sviluppo che all'epoca greco-alessandrina, quindi è che non abbiamo punti di contatto con l'antico diritto babilonese su questo soggetto. Il commercio in Oriente si svolgeva tutto fra grandi mercanti capitalisti e piccoli commercianti: i primi davano un capitale, i secondi lo dovevano negoziare. Così si spiega la parabola evangelica dei cinque talenti. In massima la regola è questa: se il commesso o piccolo mercante guadagna, restituisce il capitale e gl'interessi pattuiti, come nella parabola, se non fa affari, restituisce solo il capitale, se vien derubato per la strada giura davanti a Dio ed è libero. In caso di dolo da parte del piccolo commerciante questi vien condannato al triplo, ma il negoziante al sestuplo, perchè è grande la sua colpa nel frodare un povero rivenditore ambulante. (101-107).

Gli articoli 108-111 riguardano una certa tavernaia la quale era molto tenuta d'occhio dalla polizia. Essa non deve pretendere per il vino che dà via il denaro, ma devesi contentare del grano come prezzo, nè deve modificar le tariffe a suo talento, affinchè non venga turbata la legge dello Stato. Se non consegna i rivoluzionari rifugiatisi presso di lei è degna di morte. Per 60 *qa* di vino non può pretendere più di 50 *qa* di grano al tempo della mietitura. La sacerdotessa ch'entra nella sua taverna è bruciata viva. Una donna di simil genere non doveva certamente essere una semplice ed onesta tavernaia. È vero che alle sacerdotesse era proibito di bevere il vino, ma vi doveva essere

Digitized by Google

qualche cosa di peggio. Essa ci ricorda la Rahab meretrice, del libro di Giosuè, presso cui si rifugiarono gli esploratori di Gerico (Ios. II, 1 ss.). Infatti Giuseppe Flavio, la parafrasi Caldaica, alcune versioni antiche, il Crisostomo, il Calmet ed altri la chiamano caupona o tavernaia, S. Agostino *stabularia*. Ad ogni modo questa donna che ha avuto anche l'alto onore di figurare nella genealogia di Gesù in S. Matteo e d'essere encomiata dagli scrittori del N. T., [1] ci viene illustrata a meraviglia dalla tavernaia di Hammurabi.

Chi si appropria un oggetto affidatogli per il trasporto paga il quintuplo (112).

9. Il creditore che tenta farsi giustizia da sè con una compensazione occulta deve restituire la cosa presa e perde i diritti al credito (113). Per l'arresto personale ingiusto il falso creditore pagava un terzo di mina d'argento (114). Se però in seguito all'arresto personale il debitore muore di morte naturale in casa del debitore, nessun reclamo, ma se ciò avviene per cattivi trattamenti allora ne va la vita del figlio del creditore se trattasi del figlio d'un uomo libero, se trattasi d'uno schiavo, frustrato il credito e multa di un terzo di mina d'argento. Questa legge è ingiusta e crudele per l'applicazione troppo rigida della legge del taglione: figlio per figlio. Da ciò apparisce come i figli non avevano nell'antichità una personalità propria. Quanto più equa la legge del Deuteronomio, che certo è una legge di reazione contro questo principio di Hammurabi, che non doveva essere estraneo all'antico diritto d'Israele! (Lev. XX, 5). [2]

10. Gli articoli 117-119 trattano della vendita di persone per debiti: si potevano vendere la moglie, i figli, gli schiavi, però l'acquirente doveva affrancarli nel quarto anno, e la schiava da cui si avevano avuti dei figli dovevasi riscattare. Del trattamento degli schiavi si parla nell'Es. XXI, 2 ss. Qui una legge religiosa aveva preso il posto di una disposizione giuridica. Il servo di razza ebraica era affrancato nel settimo anno, l'anno sacro degli Ebrei. È facile capire come qui non sia il caso di una maggiore rigidezza presso gli Ebrei: si tratta dell'osservanza di una legge

(1) *Matth.* I, 5; *Ad Hebr.* XI, 31; *Iac.* II, 25.

(2) « Non occidentur patres pro filiis, nec filii pro patribus, sed unusquisque pro peccato suo morietur » (XXIV, 16).

Digitized by Google

sacra la quale come regolava tante altre cose, [1] così doveva regolare ed influire sull' affrancamento degli schiavi. Del resto per un' altra disposizione religiosa avveniva che spesso lo schiavo si trovava affrancato anche dopo un anno, anche dopo qualche mese, e ciò accadeva in tutti gli anni giubilari. Era dunque una disposizione giuridica moderata da un'esigenza religiosa. E ciò apparisce ancora una volta dal riguardo che si aveva per gli schiavi. Spesso erano essi stessi che preferivano la schiavitù all'affrancamento. [2] « Chi uccide con percosse un proprio servo si fa reo d'un delitto capitale », sta scritto nell' Esodo. E chi cava un occhio a uno schiavo o ad una schiava, o gli rompe un osso, o gli spezza anche un solo dente deve per questa offesa donargli la libertà. Hammurabi invece nemmeno ha questa legge. Il ricordo perenne della schiavitù in Egitto e il sentimento di riconoscenza a Iahvê che con mano forte ne li avea liberati, stanno a base di tutte le leggi di moderazione verso gli schiavi, i poveri, gli afflitti e gli stranieri, i *gherîm* (Es. XXII, 21-22 e altrove).

11. Il *deposito* di un oggetto qualunque (120-126) deve esser fatto alla presenza di testimoni, altrimenti non si può reclamare in caso di contestazione. Il deposito di cereali nel granaio di un altro è considerato come un contratto di locazione per la quale si pagano 5 *qa* per ogni *gur*. Quello che in fatto di deposito havvi di comune fra Hammurabi e la legge dell'Alleanza è che in caso di contestazione per furto sopravvenuto o altro, si ricorre al giuramento davanti a Dio.

12. *Organizzazione della famiglia.* — Il sentimento della continuità della famiglia così fortemente radicato negli antichi popoli, diede origine a parecchie istituzioni di cui in epoche più tarde non si seppe più dar la ragione. Fustel de Coulange ha svolto magistralmente l'argomento nel suo classico libro : *La cité antique*. La famiglia si doveva continuare perchè gli antenati avessero un culto. Quindi in caso di sterilità della moglie era necessario il divorzio o almeno un' altra donna che sostituisse la

(1) Cf. p. es. le disposizioni umanitarie create da questa legge in *Es.* XXIII, 10 ss.

(2) Cf. *Es.* XXI, 5-6. In questo caso si rimetteva la causa a Dio (cf. i LXX) e allo schiavo veniva forata un' orecchia fissandogliela per un momento alla porta con una lesina. Costume simbolico comune fra gli antichi per indicare che quel servo ormai faceva parte della famiglia in perpetuo. (*Dt.* XV, 17).

Digitized by Google

sposa, ed ecco le concubine e la proibizione del celibato. In Atene esisteva un magistrato che doveva vigilare perchè una famiglia non venisse ad estinguersi. Fra le leggi di Licurgo ve n'è una che punisce severamente il celibatario. Presso Israele abbiamo l'istituzione del levirato. (1) Di qui pure l'ineguaglianza tra figli e figlie e l'inferiorità di queste, che incapaci di continuare la famiglia erano inette ad assumere il sacerdozio necessario per la continuazione del culto degli antenati. Di qui l'eredità che passa ai figli maschi e specialmente al primogenito, l'indivisibilità e inalienabilità del patrimonio famigliare, per il quale si ha cura che non esca finchè è possibile dalla famiglia, (2) e tante altre istituzioni di minor momento: cose tutte di cui riscontriamo le tracce nel codice di Hammurabi.

Le persone che incontreremo nel parlare dell'organizzamento della famiglia sono: lo sposo, il padre della sposa, la sposa, le concubine, i figli, gli schiavi e coloro *qui nuptias contrahere prohibentur*. Tra i beni matrimoniali sono da noverare la dote « *tirkatu* », il *mohar* ebraico, ch'è il prezzo della sposa che il futuro sposo paga al padre di lei. Il *nudunnu*, specie di assegno che lo sposo faceva alla sposa personalmente. Lo *šeriktû*, o corredo che il padre faceva alla sposa e che essa stessa si veniva preparando fin da fanciulla come del resto si suol fare anche oggi dalle ragazze.

A base del matrimonio, come di ogni altra compera, (7) sta un contratto senza del quale non si avevano le *iustae nuptiae* (128). Il matrimonio per sè è perpetuo se nulla viene a turbare il buon andamento della famiglia, ma il divorzio è ammesso. La moglie è rispettata: chi alza il dito contro di lei in segno di oltraggio è marchiato in fronte (127). Dietro un semplice sospetto del marito essa deve giurare bensì davanti a Dio, ma poi può ritornarsene a casa sua; se soltanto la voce è pubblica deve subire la prova

(1) S'incontra anche presso altri popoli. La ragione di questa istituzione non ci vien detta dalla Bibbia, ma si connette con un vivo desiderio di sopravvivere nella posterità. *Dt.* XXV, 5 ss. HASTINGS, *Dictionary*, III, 269.

(2) Si ricordi il caso di Abramo, citato sopra, che in mancanza di figli si vedeva costretto a lasciare erede dei suoi beni il suo servo Eliezer (*Gen.* XV, 2 ss.), e la legge delle XII tavole: « Si intestato moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto. Si adgnatus nec escit, gentiles familiam habento » (V, 3).

Digitized by Google

dell'acqua. Se vien colta in flagranti, si deve legare insieme al complice e gettare nell'acqua «a meno che il marito non salvi la moglie e il re faccia grazia al suo servo» (129). Chi viola la fidanzata di un altro ancor vergine che dimora nella casa di suo padre – costume universale in Oriente [1]– viene ucciso, la donna è rilasciata libera. Il caso della vergine violata riceve la stessa soluzione anche nella Bibbia (Dt. XXII, 25), ma questa fa solo l'ipotesi in cui essa trovandosi in campagna non abbia avuto agio di gridare, perchè nel caso contrario v'era la lapidazione per entrambi (Dt. XXII, 23). L'adulterio nel Levitico è punito di morte (XX, 10), nè si parla di possibilità di perdono. Per il sospetto v'è la prova dell'acque amarissime, lungo e superstizioso cerimoniale ricordato nel libro dei Numeri (V, 11-31).

Alle sopradette disposizioni di Hammurabi si riannodano alcuni delitti qualificati. La donna che uccide il marito in vista di un altro uomo è impiccata (153), delitto non contemplato nella Bibbia. Il padre che commette incesto con sua figlia perde la cittadinanza (154), se con la fidanzata del figlio ancor vergine paga mezza mina e la fidanzata diventa libera, se però suo figlio ha già avuto commercio con lei il delitto è più grave, vien legato e gettato nel fiume (155-156). Il figlio che ha commercio con la madre è bruciato insieme con lei (157), se con la concubina di suo padre vien cacciato dalla casa paterna, subisce cioè una specie di *capitis diminutio minima* (158). In questi casi il Levitico stabilisce quasi sempre la pena di morte (XX, 10 ss.), anzi per chi contemporaneamente sposa madre e figlia v'è la pena del fuoco. [2]

La moglie d'uno schiavo che in assenza del marito entra senza bisogno da un altro è gettata nell'acqua, ma se vi fu spinta dalla mancanza di pane in sua casa, allora è innocente (133 ss.); ed è pure innocente e non deve riunirsi al marito se questi fu disertore (136).

In caso di ripudio Hammurabi prescrive che alla donna venga restituito il corredo che essa ha portato dalla casa paterna e l'asse-

(1) Quest'uso illustra la storia del matrimonio di San Giuseppe con la Vergine. *Matth.* I, 18-19.

(2) La pena del fuoco applicata a persone s'incontra solo un'altra volta per la figlia del sacerdote fornicaria (*Lev.* XXI, 9). Ad Achan che aveva rubato il bottino di Gerico votato alla divinità viene minacciata la pena del fuoco, ma nell'esecuzione egli fu lapidato, i suoi beni e, forse, anche i figli furono bruciati (*Ios.* VII, 15, 25).

Digitized by Google

gno che lo sposo le aveva fatto al momento delle nozze (138-40). Sia sposa, sia concubina quando hanno avuto dei figli debbono riavere il corredo e un usufrutto sui beni immobili, ma con l'obbligo di allevare i figli. — Per la cattiva condotta della donna il marito può repudiarla o abbassarla alla condizione di schiava (141). Però anche la moglie può dimandare il divorzio per la cattiva condotta del marito (142), purchè non venga scoperto essere anch'essa donna di partito, altrimenti vien gettata nel fiume. — La malattia della donna non costituisce una ragione assoluta di divorzio, essa è libera di ritornare se vuole a casa sua, nel qual caso le si restituisce il corredo (148-149). — Caratteristici sono gli articoli 144-146. Se una donna sterile non intende separarsi da suo marito può ricorrere all' espediente di offrire al marito una propria schiava la quale generi a lui dei figli per conto proprio: se questa ha dei figli il marito non può andare in cerca di altre concubine. Se la schiava orgogliosa della propria fecondità si atteggia a rivale della sposa, questa non può cacciarla di casa, solo potrà marchiarla e rimetterla nella condizione di schiava. (1) Si vuole finalmente che il marito non renda mai la concubina eguale nei diritti alla sposa. Queste prescrizioni illustrano maravigliosamente un episodio biblico della vita patriarcale. Sara afflitta per la sua sterilità offre ad Abramo una schiava di nome Agar acquistata da lei in Egitto. Questa concepisce e fatta orgogliosa disprezza la sposa. Sara se ne lamenta presso il marito che secondo il rigoroso diritto le risponde: *Ecce ancilla tua in manu tua est, utere ea sicut libet* (Gen. XVI, 2 ss.). Ma più tardi quando Sara disse ad Abramo: *ejice ancillam hanc* (Gen. XXI, 10), Abramo ne fu offeso gravemente; difatti ciò era contro il diritto. Cfr. ancora Gen. XXX, 1 ss.

La successione nel codice di Hammurabi dipende dalla natura dei beni matrimoniali e patrimoniali. Questi ultimi passavano ai figli, (2) ma il primogenito pare che prendesse naturalmente più degli altri e che ereditasse gl' immobili (165).

Dei beni matrimoniali, il *corredo* è esclusivamente della sposa, quando essa muore passa ai propri figli (162). Se muore senza

(1) La concubina, anche se scelta fra le schiave, veniva a trovarsi in una posizione media fra la sposa e la schiava.

(2) In *Iob.*, XLII, 15, sembra che in via eccezionale fossero divisi tra figlie e figli.

Digitized by Google

figli ritorna alla casa paterna, ma il suocero in questo caso deve restituire al marito la dote perchè questi non avendo avuto figli forse ne ha bisogno per acquistare un'altra sposa. Se il marito muore lasciando figli di due mogli, ciascun gruppo di figli si divide rispettivamente il corredo della propria madre (167). Così nel caso in cui la donna ha figli di primo e secondo letto (173); chè se ha solo figli di primo letto essi soli si prenderanno tutto il corredo. Questo è sempre inalienabile, sia che la donna rimanga vedova, sia che sposi un altro (171-176). La *dote*, o prezzo di compera, per sè appartiene al padre della sposa, anche quando vengano rotti gli sponsali, purchè la rottura sia imputabile allo sposo. Ma in caso inverso il padre perde la dote (159-160). Se mai la rottura avvenisse a causa d'un invidioso, allora il suocero restituirà bensì la dote, ma quest'invidioso non potrà sposare sua figlia.

L'*assegno*, che il marito fa personalmente alla sposa, può anche consistere in beni immobili, ma per il principio che la proprietà famigliare è inalienabile, essa non può far passare questi beni ai suoi agnati, ma deve lasciarli ad uno dei figli, solo le è concesso il diritto di elezione (150), ciò che importa un affievolimento dei diritti di primogenitura. Lo scopo di queste donazioni da parte del marito era di conservare indipendente la posizione della donna dopo la morte di lui, infatti se questo assegno viene a mancare essa ha diritto ad una parte dell'eredità come un figlio, e perde tutto se va a formare una nuova famiglia (172). Per i debiti di famiglia due norme: se furono contratti *prima* del matrimonio ciascuna parte paga i suoi, se *dopo*, le due parti sono responsabili in solido (151-52).

Se una vedova con figli minorenni intende rimaritarsi è necessario l'intervento del giudice. Al momento del matrimonio si redige un inventario della casa del primo marito, i nuovi sposi assumono precariamente la *negotiorum gestionem*, e i beni restano inalienabili.

I diritti dei figli vengono così regolati:

a) Sembra che i beni immobili passassero *per sè* al primogenito, e i mobili fossero divisi in parti uguali fra gli altri (165).

b) I figli della schiava, quando vivente il padre fossero stati da lui computati fra i suoi figli, si dividevano con i figli della sposa i beni mobiliari in parti uguali, solo ai figli della

Digitized by Google

sposa spetta il diritto di scelta: se però non furono computati tra i figli, scambio dei beni, acquistano la libertà insieme alla madre, e i figli della sposa non possono esigere la loro servitù.

c) I figli già ammogliati debbono pensare a costituire la dote al fratello minore, quando il padre sia morto prima di ammogliarlo.

Anche nel diritto babilonese v'erano delle classi di persone *quae prohibebantur contrahere nuptias*: la sacerdotessa, i ieroduli, la donna pubblica, il favorito del palazzo. Conseguenza legittima di questa proibizione era che i beni ricevuti dal loro padre rimanevano inalienabili e in caso di morte ritornavano agli agnati (178-180), a meno che il padre nel redigere l'istromento di donazione non avesse disposto altrimenti (179). La sacerdotessa di Marduk, gode di privilegi speciali: essa, come le Vestali romane, può anche testare (182). La prostituzione sacra è implicitamente autorizzata da Hammurabi, come del resto da tutta l'antichità, mentre in Israele la delicatezza religiosa dovette prevaler ben presto contro questa vergogna, come rilevasi dal Deuteronomio (XXIII, 17-18).[1]

13. L'autorità paterna è limitata. Essa non può privare un figlio dei diritti di famiglia - infliggere cioè la *capitis diminutio minima* - senza l'intervento del magistrato, anzi la prima volta, benchè colpevole, il padre deve perdonare suo figlio (168-169). Qui il diritto di Hammurabi è molto al disopra del diritto romano al tempo della repubblica, quando imperava sovrano il *ius vitae et necis*, che fu definitivamente tolto dal diritto cristiano.

Da una popolazione nomade e randagia qual'era il popolo ebreo al tempo dell'Esodo noi non possiamo pretendere un'organizzazione della famiglia così complessa come doveva essere in Babilonia che aveva già raggiunto al tempo di Hammurabi un alto grado di civiltà. Troviamo solo qua e là qualche disposizione isolata che però ci ricorda sempre la comunanza di costumi col popolo semita babilonese, e la lettura attenta del Genesi e i costumi patriarcali ci rimandano spesso alle leggi di Hammurabi. Anche presso Israele lo sposo doveva comprarsi la sposa e pagarne il prezzo al padre di lei, prezzo di quelle braccia che non facevano che cambiare di luogo, perchè nella casa del marito

(1) LAGRANGE, op. cit. p. 217.

Digitized by Google

dovevano lavorare ed essere sottomesse lo stesso. La moglie è la prima proprietà della casa dell'uomo, ma è sempre proprietà (Es. xx, 17). È il prezzo di compera che fa il contratto, non il consenso della sposa, sebbene qualche volta pare fosse stato dimandato per cortesia (Gen. xxiv, 58). Oltre il *mohar*, v'era il corredo e io penso anche l'assegno da parte del marito (Es. xxii, 16. Cf. Gen. xxxiv, 12).

La sterilità della donna dà diritto al divorzio e al concubinaggio. I diritti dell'uomo sono sempre superiori a quelli della donna: questa gli deve una rigorosa fedeltà, mentre egli è libero di contrarre altri vincoli. Il divorzio dipendeva totalmente dall'uomo.[1] L'autorità paterna sceglieva spose ai figli e sposi alle figlie, e poteva vendere i suoi figli come schiavi (Es. xxi, 7). Però nel Deuteronomio (xxi, 18 ss.) quest'autorità è già mitigata, e prima d'infliggere una pena ad un figlio si deve presentare al magistrato. Il primogenito non si può sostituire e riceve il doppio dei beni paterni (Dt. xxi, 15 ss.).[2] I figli e le figlie nati da concubine ricevevano dei donativi dal loro padre e venivano separati dalla famiglia (Gen. xxv, 6; Iud. xi, 2).

14. L'organizzazione della società babilonese e le buone intenzioni di Hammurabi di venire in soccorso dei pupilli e degli abbandonati rendeva necessario l'istituto dell'adozione. Erano i figli del favorito del palazzo e della donna pubblica che venivano ordinariamente adottati. L'adottante assumeva il diritto e i titoli di padre. All'adottato che attentasse fare ricerche della sua paternità si cavavano gli occhi, e a chi non chiamava l'adottante col titolo di padre si tagliava la lingua. Se il padre aveva figli propri, l'adottato aveva diritto a un solo terzo sui beni mobiliari. — L'adozione non doveva essere sconosciuta all'antico Israele. Giacobbe adottò i figli di Giuseppe, Efraim e Manasse (Gen. xlviii, 5).

15. Dopo l'adozione segue un gruppo di disposizioni per offese personali. E incominciano con una legge di efferata barbarie. Alla

(1) Bastava che il marito trovasse nella donna qualche cosa di nauseante perchè potesse darle il libello del ripudio: *ʿerwât dabâr* (*Dt.* xxiv, 1), due parolette che tante dispute e tanti abusi crearono nelle scuole di Hillel e di Sciammai.

(2) Il colore drammatico con cui è rivestito tutto il racconto della sostituzione di Giacobbe ad Esaù prova quanto fossero profondamente sentiti e rispettati i diritti di primogenitura.

Digitized by Google

balia che senza il permesso dei genitori prende a nutrire un secondo bambino, dopo che un altro – non si sa perchè – glien' è morto fra le mani, viene strappato il seno (194). Di questa legge non c'è traccia in Israele. — Il figlio che percuote il padre ha le mani tagliate.[1] La Bibbia qui è più severa: chi percuote o solo maledice i genitori è messo a morte (Es. XXI, 15, 17). La legge del taglione è applicata *ad literam* come nel libro dell'Alleanza (Es. XXI, 24-27. Cf. Lev. 24, 25). Sono le stesse espressioni: occhio per occhio, dente per dente, che però nel codice di Hammurabi sono applicabili a persone dello stesso livello sociale (200); altrimenti le tariffe crescono o diminuiscono a seconda della condizione delle persone. Chi ferisce involontariamente in una rissa è tenuto a pagare la sola cura e le spese del medico, in caso di morte, mezza mina = 30 sicli per un libero, un terzo per uno schiavo. Per procurato aborto, quando la percossa è volontaria, 10 sicli per la figlia d'un uomo libero, 5 per la figlia d'un liberto, 2 per la schiava. In caso di morte si uccide la figlia dell'aggressore – un'applicazione troppo rigida e quindi ingiusta della legge del taglione, come abbiamo notato avanti, – mezza mina se figlia d'un libero, un terzo se schiava.

Nel libro dell'Alleanza l'omicidio volontario è punito di morte, per l'accidentale c'è il luogo di rifugio, per ferite che costringano al letto, il lucro cessante e le spese del medico.[2] Chi percuote col bastone un suo schiavo e l' uccide, è degno di morte. Chi procura l'aborto pagherà secondo il piacere del marito d'accordo con il parere degli arbitri; se la donna muore: *reddet animam pro anima* (Es. XXI, 12 ss.).

16. Gli operai in genere sono responsabili del loro lavoro. Fra questi vengono computati anche i medici-chirurgi e veterinari, anzi la loro condizione è così miserabile che fa meraviglia come

(1) Nella Bibbia una sola volta si fa parola del taglio delle mani. *Dt.* XXV, 11 s.

(2) Questa legge vige ancora tal quale presso gli Arabi. Dopo il fatto il percussore dimanda una tregua come usasi per l'omicidio. Più tardi va coi suoi parenti ed amici alla casa del ferito, si fa venire il medico, e il colpevole paga le visite, le medicine e le giornate perdute in proporzione dei guadagni giornalieri del ferito. E questo fino a guarigione completa. Se però trattasi della rottura irrimediabile di qualche membro, l'autore paga mille piastre, dà due abiti di seta e offre altri piccoli regali. E. PIEROTTI, *La Palestine actuelle*, p. 308.

Digitized by Google

potessero esistere sotto le leggi ferree di Hammurabi. La loro non sembra una professione, ma un giuoco aleatorio. Se l'operazione vien bene il chirurgo ha qualche siclo d'argento, ma se vien male, il taglio delle mani (218); se curando uno schiavo l'uccide, schiavo per schiavo. Il veterinario che uccide un bove o un asino, paga il quarto del prezzo dell'animale. Il barbiere o marchiatore che imprimeva un marchio ad uno schiavo, segno d'inalienabilità a danno del padrone, aveva le mani tagliate. Nel caso d'un mandato, il mandante era condannato a morte, il mandatario doveva giurare che fu ingannato e così era rimandato libero. — Se crolla una casa per poca solidità è responsabile il mastro-muratore, se sotto le rovine viene schiacciato un figlio del padrone, ne va la vita del figlio del mastro-muratore, se affonda una barca è responsabile secondo i casi o il costruttore o il barcaiuolo (228-240). — Queste disposizioni non trovano un raffronto nella Bibbia, mentre il prestito di animali di cui parlasi negli articoli 241-249 ss. doveva ritrovarsi in un popolo pastorizio, come l'ebreo. Difatti questi articoli riproducono quasi esattamente il diritto ebraico dell'Esodo (XXII, 10-15), solo che là gli animali si dànno a prestito per uno scopo agricolo, qui invece l'animale è dato quasi in custodia per ricavare un utile dalla carne, dal latte, dalla lana ecc.

17. Curiosa è la legislazione intorno al toro che cozza. Se un toro investe ed uccide un altro, nessuno è responsabile, ma se il padrone conosceva già il vizio dell'animale e non vi ha rimediato, pagherà mezza mina se trattasi d'un libero, un terzo di mina se trattasi d'uno schiavo. L'Esodo fissa solo la tassa per lo schiavo che è di 30 sicli, maggiore che nel codice di Hammurabi. Se il toro cozzando uccide un altro animale, il padrone, se colpevole, deve restituire animale per animale. Il bove *omicida* però vien sempre ucciso e ciò per un sentimento di giustizia assoluta e di moralità che estendeva la colpa anche alle bestie.[1]

Dopo altri articoli (253-277) intorno alla mano d'opera, ai salari, alla locazione di bestie ecc., il codice si chiude con cinque articoli sull'acquisto degli schiavi. Il venditore in genere si rende

(1) Presso gli Arabi se un animale uccide una persona, i parenti dell'ucciso s'impadroniscono della bestia e non si cerca altro: se però il padrone ne conosceva il vizio, deve pagare in più un terzo del prezzo del sangue. E. PIEROTTI, op. cit. p. 307.

Digitized by Google

garante degli schiavi venduti. Se uno di questi ammala nel primo mese il contratto è rescisso. Lo schiavo acquistato in terra straniera, se ricondotto in patria viene riconosciuto e rivendicato dal proprietario antico, acquista la libertà, forse per non dar luogo a lunghe questioni da una parte e dall'altra. Va sempre data lode ad Hammurabi che risolve la controversia a favore del povero schiavo. Se però non è indigeno, l'antico possessore può ricuperarlo rimborsando l'acquirente che alla sua volta deve giurare davanti a Dio d'averlo pagato. Se lo schiavo dice al padrone: « tu non sei mio padrone » gli si deve amputare l'orecchia per questa impertinenza. E così termina il codice di Hammurabi.

Ora che abbiamo dato uno sguardo al più antico codice civile dell'umanità e ne abbiamo veduti gl'innegabili e spesso sorprendenti punti di contatto con la Bibbia, specialmente con il piccolo libro dell'Alleanza, non vorrei che nascesse nell'animo dei credenti un senso di sfiducia per la santa Scrittura. Se nella legislazione di Hammurabi non si fossero costatati alcuni punti di contatto che questo codice doveva necessariamente avere con l'antica legislazione israelitica, io sarei rimasto molto sorpreso e con me sarebbero stati sorpresi coloro che credono nella Bibbia. Infatti è la Bibbia stessa che ci parla di origini comuni, è la Bibbia stessa che nel cap. XI del Genesi (*v.* 31) ci dice che Thare condusse Abramo fuori di Ur Kasdim, cioè dalla Mesopotamia.[1] E questa tradizione si ripete in un'antica fonte del libro di Giosuè (XXIV, 2 s.) (Eloista) e nel II di Esdra (IX, 7), e secondo alcuni assiriologi il nome stesso di Abramo è d'origine assira « Aburamu » (Schrader e Sayce).[2] Abramo secondo il cap. XIV del Genesi – come vedemmo – è contemporaneo di Hammurabi. Se a questo tempo le leggi in Babilonia non erano ancora codificate, dovettero tuttavia essere già nei costumi e quasi identiche a quelle che erano in vigore nella città di Ur, perchè una legislazione se in un giorno si può codificare, in un giorno non si crea. Il numero dei critici che ammettono l'alta antichità e il fondo storico del cap. XIV del Genesi aumentano ogni giorno. — Abramo stesso

(1) La città di Ur = Sis-ab-ki vien nominata nel monumento di Hammurabi: R.° col. II, 15 (SCHEIL, p. 15).

(2) È stato ritrovato in una tavoletta contrattuale del tempo di Apil-Sin antecessore di Sin - muballit padre di Hammurabi.

Digitized by Google

quando più tardi ebbe bisogno di cercare una sposa al suo Isacco, raccomandò al prefetto della sua casa, un vecchio schiavo, di non cercarla fra i Cananei, ma di andare in Mesopotamia nella sua terra natale e là, fra i suoi parenti, cercare una sposa per Isacco. Più tardi il suo nepote Giacobbe va là a prender le sue mogli (Gen. XXIX). E quando gli Ebrei invasero la terra di Canaan, questa già era stata percorsa da correnti umane venute dal di là dell'Eufrate. Mosè stesso, che la critica recente riabilita come primo legislatore d'Israele, meglio che nol facesse la critica antica, stette in relazione indiretta con i Babilonesi, perchè quando sposò la figlia di Ietro, che era un arabo kenita, gli arabi già stavano in commercio con Babilonia.[1] E così possiamo dire che mentre egli sulle vette del Sinai riceveva il diritto di Dio, alle falde apprendeva le leggi umane. Queste tradizioni, se altro non fosse, ci mostrerebbero la stretta parentela che gli antichi Ebrei ebbero con gli Aramei settentrionali, tanto più che lo stesso Giacobbe una volta vien chiamato arameo (Dt. XXIV, 5). E queste relazioni mostrano come tra di loro vi fosse una grande affinità di lingua non solo, ma anche di credenze, di leggi e di costumi. Negare queste affinità sarebbe sovvertire la storia. Un fondo di legislazione civile identica, che si sarebbe tentati di chiamare un *Grundcodex*, doveva esistere, fotografato già nei costumi, in tutte le razze semitiche. Da questo fondo procedono logicamente il codice di Hammurabi e il codice dell'Alleanza, colla differenza che quello è un adattamento ad un ambiente sociale e politico già abbastanza sviluppato e organizzato, mentre questo si dirige ad una tribù che mena ancora la vita del nomade e del pastore. La santità quindi della Bibbia non può essere offesa da questi riscontri. La provvidenza di Dio, che – non bisogna dimenticarlo – aveva preseduto anche alla formazione di queste prime leggi, volendo prepararsi un popolo speciale da cui più tardi si rifondesse una luce nuova su tutte le altre nazioni, non aveva bisogno – e il buon senso ce lo suggerisce, – di dare a questo popolo una legislazione civile completamente nuova, mentre già ne aveva una confacente alla sua indole e ai suoi costumi.[2] Bastava gli concedesse

(1) I. IEREMIAS, p. 46.

(2) « Considérer un peuple comme une table rase, ne tenir compte ni de ses traditions, ni de ses coutumes, ni de sa formation intellectuelle et morale, ni de ses groupements sociaux, mais légiférer pour l'homme en soi,

Digitized by Google

la nota caratteristica, il segreto, che doveva renderlo superiore alle altre nazioni, e questo segreto fu la credenza tenace nel monoteismo. Anzi ora che veniamo a conoscere i costumi e le tradizioni dei popoli finitimi, possiamo meglio costatare quest'intervento di Dio. Nella Bibbia è l'idea religiosa del monoteismo e della riconoscenza figliale verso Iahvé, che invade e modifica la legislazione, mitigandone il rigorismo giuridico. Ne abbiamo visti molti esempi. Anche in Hammurabi c'è uno sforzo personale di pietà e di mitezza, ma rimane impotente perchè non abbastanza sostenuto dall'ali dell'idealismo religioso. Egli credeva in Ilu, padre del Panteon Babilonese,[1] ma intanto si fa dettare le leggi da Šamaš, un dio di second'ordine, che poi non esercita nessun influsso sulla legislazione. Prima e dopo del codice, Hammurabi protesta di promulgarlo anche e specialmente perchè la vedova, il pupillo e l'oppresso siano difesi contro le angherie dei potenti, e tutti possano ormai leggere con i loro occhi i propri diritti, ma le leggi rimangono quasi sempre nei limiti della rigorosa giustizia, e quelle dolci esortazioni alla pietà verso gli stranieri, le vedove ed i pupilli che incontriamo nel codice dell'Alleanza (Es. XXII, 21 ss.), qui fanno difetto. Dal codice dell'Alleanza trasparisce che la colpa e la mancanza di pietà verso gli oppressi dispiacciono ad Elohîm, e sono una nera ingratitudine; questo alto concetto etico della colpa manca in Hammurabi. Per lui la colpa non è mai l'offesa d'Ilu o di Šamaš, ma è costituita dal mero danno obbiettivo. Il suo codice è umano, mentre il codice dell'Alleanza ha qualche cosa di superiore, e questo è l'intervento divino.

Noi dunque non abbiamo bisogno di sostenere che la legge civile degli Ebrei ci sia venuta direttamente dal cielo, come si

dans l'ordre de la raison pure et en traitant cet être de chair et d'os comme un être de raison, c'est la conception jacobine telle que la Révolution l'a mise en œuvre. L'homme de génie qui a assis les bases de notre casernement actuel a senti la nécessité de revenir en arrière, et le droit romain, surtout nos anciennes coutumes, commentées par Pothier, tiennent une large place dans le Code Napoléon. Sans doute tous les auteurs disaient bien haut que Dieu n'a donné à son peuple que les lois qui lui convenaient; mais ils omettaient d'ajouter que ces lois étaient donc déjà les siennes, car il n'est jamais opportun pour une nation de se jeter brusquement hors de ses voies traditionnelles et Dieu n'agit point avec cet emportement ». LAGRANGE, *La méthode historique*, p. 153-54.

(1) *Ilu*, *el* o *Anu* = *Elohîm*, è il Dio per eccellenza. Una volta Hammurabi lo chiama: *Ilu rabuum abu ili* = Ilu grande padre degli dei. Verso, XXVI, 45.

Digitized by Google

esprime il P. Lagrange, nè che essa sia così perfetta; ma da questo possiamo legittimamente concludere che se gli Ebrei non hanno saputo perfezionare da se stessi nemmeno i costumi ed il diritto, a più forte ragione, non da se stessi, ma per una graduale illuminazione divina hanno trovato l'unità di Dio, la sua santità e la sua bontà, cosa ch'era sfuggita ad Hammurabi.[1] E il Pastore Io. Ieremias di Sassonia ha scritto poco fa, che il codice di Hammurabi ha confermato la sua fede nella Torà (op. cit.). Noi dunque cattolici che dobbiamo avere una fede più incrollabile degli altri, dobbiamo augurarci queste scoperte che ci offrono la pietra di paragone tra la religione della Bibbia e le altre antiche credenze.

« Chi in mezzo alla moderna cultura, scriveva Hommel a proposito di scoperte assire, e al suo falso indirizzo non si è lasciato rapire il tesoro della fede nella divina Provvidenza; e nella storia del popolo d'Israele ha riconosciuto una mano superiore che lo guidò per vie affatto speciali, non può non sentirsi a mille doppi consolato se tutto ad un tratto su essa viene a spandersi nuova luce. E certamente saluterà con entusiasmo questo risorgimento della storia Babilonese-assira, uscita dopo millennî a nuova vita per opera dei monumenti che servono a spiegare, ad illustrare e a confermare quasi ogni pagina della Bibbia ». (Hom. *Storia di Bab. e di Ass.* ed. it. p. 9-10).

(1) Lagrange, *La méthode historique*, p. 171.

Digitized by Google

IL CODICE DI HAMMURABI

RE DI BABILONIA

(2250 a. C.).

Digitized by Google

Sommario.

1-2. Della stregoneria e della prova dell'acqua. — 3-5. Dei giudizî. — 6-13. Del furto semplice, del furto sacrilego e degli oggetti smarriti. — 14-20. Del plagio. — 21-25. Scasso di una casa, rapina e brigantaggio. — 26-41. Dei ministri regi e di altri ufficiali dello Stato. — 42-52. Cultura dei campi. — 53-56. Regolamento delle acque. — 57-58. Del pascolo. — 59. Del taglio degli alberi. — 60-65. Cultura dei verzieri... — 100-107. Commercio e mercatura. — 108-111. Della tavernaia. — 112. Contratto di trasporto. — 113-116. Della compensazione occulta, del sequestro e dell'arresto personale. — 117-119. Della vendita di persone per debiti. — 120-126. Del deposito. — 127-184. Organizzazione della famiglia e delitti inerenti. Della sacerdotessa e della donna pubblica. — 185-193. Adozione. — 194. Della balia. — 195. Della percussione del padre. — 196-205. Offese personali e legge del taglione. — 206-214. Delle risse. — 215-227. Dei chirurgi, veterinarî e marchiatori. — 228-240. Responsabilità del mastro-muratore, del costruttore e conduttore di navi. — 241-249. Prestito di animali. — 250-252. Del toro che cozza. — 253-277. Locazione di animali, mano d'opera e salarî. — 278-282. Acquisto di schiavi.

NB. Le note seguono l'ordine degli articoli. — Le citazioni bibliche marginali sono secondo la Volgata. — Il carattere spazieggiato indica che quelle parole o frasi hanno una relazione qualsiasi con le citazioni marginali. — I passi biblici d'un rapporto più diretto, specialmente quelli del cod. dell'Alleanza, sono stati tradotti dall'ebraico e riportati per intero tra il testo e le note.

Digitized by Google

« LE LEGGI CHE HAMMURABI, RE SAGGIO, HA STABILITO ».

Della stregoneria e della prova dell'acqua, 1-2.

1. Se uno ha stregato un altro lanciandogli una maledizione, senza aver trovato in lui colpa, è degno di morte.

2. Se uno ha fatto un malefizio ad un altro senza provare la sua colpa, colui che ha ricevuto il malefizio scenderà nel fiume sacro e vi s'immergerà. Se il fiume l'ingoia, la sua casa passa a colui che ha fatto il malefizio, ma se il fiume lo dimostra innocente e lo lascia sano e salvo, il suo nemico è degno di morte, e colui che ha subito la prova dell'acqua s'impossessa della casa dell'altro.* Es. XXII, 18. Dt. XVIII, 10. Ger. XXVII, 9.

Dei giudizî, 3-5.

3. Se in un processo uno ha minacciato i testimoni, senza poter giustificare la sua condotta, quando trattisi di causa capitale, è degno di morte. Dt. XIX, 16 ss.

* *Non lasciare in vita la maga* (Es. XXII, 17).

1-2. V. Introd. p. 15 s. L'acqua era considerata dagli antichi come un elemento puro che respingeva alla sua superficie tutto ciò ch' era colpevole e impuro. In questo caso se il condannato annegava era innocente perchè il dio fiume l'aveva bene accolto, se galleggiava era reo perchè respinto dalla divinità fluviale. Nel nostro caso trattasi d'un semplice giudizio di Dio. Cf. LAGRANGE, *Etudes sur les religions sémitiques*, 1903, p. 158 ss. e specialmente *Revue Bib.* 1903, p. 39. Una menzione di tali incantesimi sembra trovarsi anche nelle XII tavole (VIII, 1). Cf. in questa stessa tavola n. 8 una magia contro la mèsse: « Qui fruges excantassit... neve alienam segetem pellexeris... », e OVIDIO (*Am.* III, 7, 31): « Carmine laesa Ceres sterilem vanescit in herbam ». BRUNS, *Fontes iuris romani antiqui* [5], p. 27 ss.

Digitized by Google

Es. XXIII, 8.
Dt. XVI, 18-19.

4. Se ha tentato corrompere i testimoni con cereali o denaro, incorre *ipso facto* nella condanna di cui trattasi.

5. Se un giudice ha pronunciato un verdetto, ha deciso una questione e la decisione ha messo in iscritto, se in seguito egli ha annullato la sua sentenza, sarà fatto comparire in giudizio per questo annullamento, pagherà 12 volte l'oggetto del dibattito, sarà dimesso dal suo ufficio e non potrà mai più assidersi con i giudici.

Del furto semplice, del furto sacrilego e degli oggetti smarriti, 6-13.

Gen. XXXI, 32.
Gios. VII, 1 ss.

6. Se uno ruba il tesoro del tempio (di Dio) o del palazzo (del re), è degno di morte, e chi riceve l'oggetto rubato è parimenti degno di morte.

Gen. XXIII, 10-18.
Ruth. IV, 2 ss.

7. Se uno senza testimoni e senza contratto ha acquistato o ricevuto in deposito da un figlio (non emancipato) o da uno schiavo argento o oro, schiavi o schiave, un bove, un montone, un asino o qualsiasi altra cosa, egli è equiparato ad un ladro ed è degno di morte.

Es. XXII, 1 ss.
II R. XII, 6.
Gen. XLIV, 9.

8. Se uno ha rubato un bove, un montone, un asino un maiale o una barca al tempio o al palazzo, pagherà 30 volte il prezzo, se però è un liberto pagherà 10 volte il prezzo, e se non ha di che restituire, sarà messo a morte.*

Es. XXII, 9.
Lev. VI, 3.

9. Se uno, che ha perduto un oggetto, lo ritrova poi presso un altro: - se il detentore dell'oggetto perduto dice: me l'ha venduto un tale ed io l'ho acquistato in presenza di testimoni, e viceversa il proprietario dice: io porterò dei testimoni che riconosceranno il mio oggetto, allora l'acquirente porterà avanti il suo

* *Se uno ha rubato un bove o una pecora e l'ha ammazzata o venduta, 5 bovi restituirà per quel bove e 4 pecore per quella pecora... - (Il ladro) deve restituire, se non ha di che restituire sarà venduto (in compenso, come schiavo) per il suo furto. - Se l'oggetto del furto sarà trovato ancor vivo presso di lui, sia un bove, sia un asino, sia una pecora, restituirà il doppio.* (Es. XXI, 37; XXII, 2b-3).

6. « Il tesoro del tempio », *šaga ili*, comprendeva le cose più preziose custodite nel tempio stesso, in opposizione ai beni di semplice pertinenza del tempio (8), come campi, animali ecc. Cf. 170 ss. *šaga bit aba*: i beni mobiliari della casa paterna.

8. « Liberto », noble (Scheil), poor man (Johns), Freigelassener (Winckler). Orig. *Mašenkak*, secondo lo Zimmern, *muškénu*, sir. *meskin*, ar. *miskin*, it. *meschino*. Dalle tariffe di Hammurabi (8, 140, 176, 198, 201, 204, 208, 216, 219, 222) risulta che il *mašenkak* teneva un posto di mezzo tra l'*awilum*, semplice e libero cittadino, e l'*ardu*, schiavo.

Digitized by Google

venditore e i testimoni della compera; il proprietario che reclama l'oggetto perduto addurrà anch'egli i testimoni che riconoscano il suo oggetto perduto, il giudice esaminerà la loro testimonianza, tutti confesseranno davanti a Dio ciò ch'essi sanno, e il venditore sarà equiparato ad un ladro e giudicato degno di morte. Il proprietario riprenderà la cosa sua, e l'acquirente riavrà il denaro sborsato, dalla casa del venditore. *

10. Se l'acquirente non ha addotto il suo venditore e i testimoni della compera, mentre il proprietario ha portato i suoi che han riconosciuto la cosa per sua, allora il compratore è equiparato ad un ladro e giudicato degno di morte. Il proprietario riprenderà l'oggetto perduto.

11. Se è il proprietario che non ha addotto i testimoni che riconoscano il suo oggetto, allora è lui di mala fede, che ha accusato ingiustamente ed è degno di morte. Dt. XIX, 16 ss.

12. Se (nel frattempo) il venditore è morto, l'acquirente prenderà sui beni (casa) di questo venditore, cinque volte il valore di quanto ha diritto a reclamare.

13. Se questi non può facilmente rintracciare i suoi testimoni, il giudice gli fisserà un termine di sei mesi: se questo trascorso non porta avanti i suoi testimoni, egli è di mala fede, e *ipso facto* incorre la condanna.

Del plagio, 14-20.

14. Se uno ruba un fanciullo è degno di morte. ** Es. XXI, 16.

15. Se uno ha favorito la fuga d'uno schiavo o d'una schiava dal palazzo (del re) o dalla casa d'un liberto, è degno di morte.

* *... Se il ladro (d'un oggetto depositato) non si ritrova, il padrone della casa (depositario) sarà fatto comparire davanti ad Elohim* [LXX, Volg.: *e giurerà*] *che non ha steso la mano contro i beni del suo vicino: – che non ha commesso frode di sorta, nè di un bove, nè di un asino, nè di una pecora, nè di una sopraveste, nè di qualunque altra cosa perduta di cui si possa dire: eccola là! Davanti ad Elohim verrà la causa d'entrambi e colui che Elohim dichiarerà reo restituirà il doppio al suo vicino.* (Es. XXII, 7-8).

** *Chi ha rubato un uomo* [LXX: *Israelita*] *– sia che l'abbia (già) venduto (come schiavo), sia che trovisi (ancora) presso di lui – è degno di morte.* (Es. XXI, 16).

13. Al solo compratore si concedono sei mesi per rintracciare i testimoni, perchè egli può avere acquistato anche molto lontano dalla sua città. I testimoni della compera vi debbono essere stati, perchè altrimenti egli sarebbe considerato egualmente come ladro.

Digitized by Google

Dt. XXIII, 15 s. 16. Se uno ricovera nella sua casa uno schiavo o una schiava fuggiti dal palazzo (del re) o dalla casa d'un liberto, e dietro l'ordine del maggiordomo non l'ha rilasciati, il padrone di questa casa è degno di morte.

Dt. XXIII, 15. 17. Se uno ha preso in campagna uno schiavo o una schiava fuggitivi, e l'ha ricondotti al padrone, questi gli regalerà due sicli d'argento. *

18. Se questo schiavo non vuol fare il nome del suo padrone, dovrà condurlo al palazzo dove subirà un interrogatorio, e poi sarà restituito al suo padrone.

19. Se dopo che lo schiavo è stato scoperto presso di lui, egli seguita a tenerlo rinchiuso in casa sua, è degno di morte.

20. Se uno schiavo scapperà dalle mani di colui che se n'era impadronito, questi ne deve prestar giuramento in nome di Dio, avanti al padrone, e andrà libero.

Scasso di una cassa, rapina e brigantaggio, 21-25.

Es. XXII, 2-3a. Mat. VI, 19-20. 21. Se uno ha sfondato una casa, sarà ucciso e sotterrato lì avanti alla breccia. **

22. Se uno esercita il brigantaggio e vien colto in flagranti, è degno di morte.

23. Se il brigante è scappato, l'uomo spogliato reclamerà avanti a Dio tutto ciò ch'ha perduto, e gli abitanti della città e della contrada in cui è avvenuta la spogliazione, glielo restituiranno.

24. Se trattisi di (rapina di) persone, la città e la contrada gli pagheranno una mina d'argento.

* *Il servo ch'è fuggito dal suo padrone e ha cercato rifugio in te, non lo riconsegnerai al suo padrone.* (Dt. XXIII, 16).

** *Se il ladro colto (di notte) a praticare uno scasso* [Volg. *d'una casa*], *vien percosso ed ucciso, non v'è omicidio, - se è levato il sole, (allora il percussore) è reo d'omicidio verso di lui.* (Es. XXII, 1-2a).

21. Essendo le case della città ordinariamente di mattoni (*Is.* IX, 10), crudi o poco cotti, era più facile sfondare il muro che la porta. Per un'analoga disposizione delle XII tavole (VIII, 12) vedi Introd. p. 17, n. 1.

22-24. La vendetta privata o di tribù che incontriamo nelle fonti più antiche d'Israele (*Gen.* IV, 14; IX, 6. *Dt.* XIX, 4 ss. *Ios.* XX, 3, 5) non poteva aver luogo nello Stato Babilonese già organizzato. Tuttavia qui ne abbiamo una traccia nel brigante che può essere ucciso da chiunque lo coglie in flagranti, e nel risarcimento che offre la comunità al derubato.

23. Per l'espressione « avanti a Dio » *ina maḫar ilim* vedi Introd. p. 14. Cf. l'espressioni: *maḫariya, maḫarka, coram me, coram te.*

Digitized by Google

25. Se venendo a scoppiare un incendio in una casa, qualcuno accorso per estinguerlo getta gli occhi sui beni del proprietario e ruba, sarà gettato in questo stesso incendio.

Dei ministri regi e di altri ufficiali dello Stato, 26-41.

26. Se un ufficiale o un birro s' è impegnato in una spedizione regia e poi non è andato, ma ha prezzolato un mercenario che lo sostituisca, quest' ufficiale o birro è degno di morte, e chi l' ha sostituito prenderà la sua casa.

27. Se la gestione del campo e del giardino d'un ufficiale o d' un birro che è partito per la fortezza del re, è stata affidata ad un altro, – quando egli sarà tornato e avrà rimesso piede nella sua città, saranno restituiti a lui campo e giardino, ed egli stesso ne riassumerà la gestione.

28. Se un ufficiale o birro che parte per la fortezza del re ha un figlio capace di tener la gestione, affiderà a lui campo e giardino, e questi farà gl' interessi di suo padre.

29. Se il figlio è troppo giovane per sostituire il padre, darà il terzo del campo e del giardino a sua madre, la quale alleverà il fanciullo.

30. Se un ufficiale o birro fin dai primi giorni del suo ufficio ha lasciato in abbandono i suoi campi, ha trascurato giardino e casa, – e se dopo di lui un altro ha messo a profitto i suoi campi, il giardino e la casa per la durata di tre anni, quando egli ritornerà e vorrà di nuovo coltivare i suoi campi, il giardino e la casa, non gli si restituiranno, ma continuerà colui che ne trasse profitto in sua assenza.

31. Se la mancanza di cultura ha durato un solo anno, quando ritornerà, gli si restituiranno i suoi campi, giardino e casa, ed egli stesso assumerà la gestione.

32. Se un ufficiale o un birro partito per una spedizione regia (è stato fatto prigione) e poi vien liberato da un mercante che lo rimpatria, se ha di che pagare il suo riscatto, egli stesso si libe-

26. « Ufficiale » *ṣabê*, lett. colui che conduce uomini. – « Birro » *ba'iru*, lett. colui che afferra, una specie di aguzzino. — « In una spedizione regia », lett.: nella via del re. Cf. il grido di guerra degli Arabi: *fi sabîli 'llahi*, nella via di 'Allâh, ossia per la causa di 'Allâh.

27-28. « Fortezza del re », il Winckler trad. « fatto prigione nella disfatta del re ».

Digitized by Google

rerà dal mercante; se non ha di che pagare il suo riscatto, lo libererà il tempio (i beni del tempio) della sua città, e se nel tempio non v'è di che pagare il suo riscatto, lo libererà il palazzo del governo. I suoi campi, il giardino e la casa non possono servire per suo riscatto.

33. Se un governatore o prefetto che abbia degli ufficiali subalterni, li sostituisce nel servizio del re con dei mercenari, questo governatore o prefetto è degno di morte.

Luc. XII, 58. 34. Se un governatore o prefetto s'è impossessato della proprietà d'un ufficiale, gli ha cagionato dei danni, ha trafficato i suoi servizi, l'ha tradotto con violenza avanti al tribunale, s'è impossessato del soldo che il re suol dare agli ufficiali, questo governatore o prefetto è degno di morte.

35. Se uno ha acquistato da un ufficiale i bovi o i montoni che il re suol dare agli ufficiali, l'acquirente perde il suo denaro.

36. Il campo, il giardino e la casa d'un ufficiale, d'un birro o esattore sono inalienabili.

37. Se alcuno adunque ha acquistato i campi, il giardino o la casa d'un ufficiale, birro o esattore, sarà spezzata la tavoletta ed egli perde il suo denaro. I campi, il giardino e la casa ritorneranno al loro proprietario.

38. Un ufficiale, un birro o un esattore non possono perciò trasmettere alla propria moglie o alla propria figlia niente di ciò ch'è campo, giardino o casa, nè cederli per un debito.

Ez. XLVI, 18. 39. Ma possono trasmettere alla moglie o alla figlia la proprietà d'un campo, giardino o casa ch'essi hanno acquistato e che loro appartiene, e possono anche cederla per un debito;

40. Per garantire un mercante (creditore) o un'altra obbligazione, egli può vendere il campo, il giardino e la casa e l'acqui-

33. «Governatore» (*papa*) = *paḥâtu* o *bêl paḥâti* = signore del circondario. DELITZSCH, *Ass. Handwört.* 519. Ebr. פָּחָה, stc. פַּחַת. – «Prefetto» orig. = *nutur*.

36–38. Questi beni erano di loro natura inalienabili perchè dovevano formare il beneficio vitalizio dei funzionari pubblici, e dopo di loro passavano ai successori nell'ufficio. Quindi le leggi di amministrarli saggiamente e di non affidarne la gestione a mercenari. Cf. le leggi sui beneficî ecclesiastici.

40. «Mercante» *tamkaru*, pr. trafficante, cf. l'ar. *tâǵir*, e l'ebr. מָכַר = vendere. Introd, p. 19. IOHNS, trad. «A votary, merchant, or foreign sojourner may sell his field» ecc.

Digitized by Google

rente può coltivare legittimamente il campo, il giardino e la casa che ha acquistato.

41. Se uno ha cinto di siepe i campi, il giardino e la casa d'un ufficiale, birro o esattore e ha somministrato i palicciuóli; l'ufficiale, il birro o l'esattore possono rientrare nel possesso dei campi, del giardino e della casa, ma compenseranno i palicciuóli che sono stati somministrati.

Cultura dei campi, 42-52.

42. Se uno ha preso in affitto un campo per coltivarlo e non gli ha fatto produrre grano, comparirà in giudizio perchè non ha lavorato nel campo, e restituirà al proprietario secondo la rendita del vicino.

43. Se non ha coltivato il campo e l'ha fatto per negligenza, darà al proprietario il grano corrispondente alla rendita del vicino, e restituirà al proprietario il campo che ha trascurato dopo averlo dissodato con l'erpice e preparato per la semina.

44. Se uno ha preso per tre anni in affitto un campo incolto per dissodarlo ed è stato negligente e non ha coltivato nulla, lo restituirà al proprietario nel quarto anno, dopo averlo dissodato, lavorato con l'erpice e preparato per la semina, e darà al proprietario dieci *gur* di grano per ogni dieci *gan*.

45. Se uno, che ha dato il suo campo in affitto per un canone, ha già ricevuto la sua parte, e in seguito una tempesta inonda il campo e trascina via il raccolto, la perdita è per l'affittaiolo.

46. Se il proprietario non ha ricevuto ancora il suo canone, sia che abbia dato il campo a mezzadria o a un terzo, dividerà proporzionalmente con l'affittaiolo il grano che si troverà nel campo. Gen. XLVII, 24.

47. Se un affittaiolo non potendosi occupare del suo affitto nel primo anno, incarica un altro per la coltivazione, il proprie-

43. « Dissodato », maniera di lavorare su terreno incolto per la quale si usava uno strumento detto *Gišgamur* (aratro?). Vedi art. 260.

44. *Gur*, misura di capacità. *Gan*, misura di superficie. Le misure di superficie erano il *gan* grande = 1800 *sar*, il *gan* piccolo = 180 *sar*. Il *sar* = 60 *ghin*, il *ghin* = 180 *še*. Per le misure di capacità v'era il *gur* grande = 360 *qa*, il *gur* medio = 300 *qa* (un sesto di meno), il *gur* piccolo = 180 *qa*. Quando parlasi di *gur* intendesi generalmente il terzo. Il *qa* = 2 litri circa. Cf. ebr. *kôr* (כֹּר) = 180 *qab* (קַב) come in Babilonia.

Digitized by Google

tario non può condannarlo, ma essendo stato il suo campo coltivato, al tempo della mietitura prenderà tanto grano quanto era stato convenuto.

48. Se uno ha con l'affittaiolo un credito d'interessi (per prestito), e una tempesta inonda il campo e porta via la messe, oppure una siccità non fa germogliare il grano, l'affittaiolo per quest'anno non darà niente di grano al creditore dell'interesse, – egli bagnerà la sua tavoletta nell'acqua e per quest'anno non pagherà interesse di sorta.

49. Se uno ha preso del denaro da un mercante e gli ha dato un campo messo a grano o a sesamo dicendogli: « Tu farai coltivare il campo, raccoglierai e prenderai il grano o il sesamo che vi si troveranno »; allorquando l'affittaiolo avrà fatto crescere grano o sesamo, al tempo della mietitura, il proprietario del campo prenderà il grano o il sesamo che vi saranno, e darà del grano al mercante per il denaro da lui preso a interesse, e se occorre per il mantenimento dell'affittaiolo.

50. Se gli dà un campo già avanzato nella coltivazione del grano o del sesamo, il proprietario prenderà per sè il grano o il sesamo che si trovano nel campo e restituirà al mercante capitale e interessi (in denaro).

51. Se non ha più denaro da restituire, può dare al mercante sesamo (o grano) secondo la tariffa prescritta dal re, scambio del denaro dato dal mercante a interesse.

48. Qui la tavoletta vien soltanto bagnata nell'acqua, segno simbolico per indicare che *per quell'anno* il contratto non valeva, ma nell'art. 37, dove il contratto è radicalmente nullo, la tavoletta viene addirittura spezzata.

49. « Sesamo ». « Aestiva frumenta diximus sesamam, milium ... Sesama ab Indis venit: ex ea et oleum faciunt. Color eius candidus » (PLINIO, *Hist. nat.* XVIII, 10). – « Raccoglierai » *esiip*, cf. ebr. אסף nella forma *Hiph.* = *ammassare*, e מְאַסֵּף, colui che raduna il fieno dopo che è stato tagliato. (*Ier.* IX, 21).

50. Le due fattispecie differiscono in ciò che nella prima trattasi di un campo messo a grano o sesamo semplicemente, e ancora bisognoso di coltivazione, nella seconda invece non c'è bisogno di coltivazione o altre cure perchè il grano o il sesamo si suppongono prossimi alla mietitura. Nel primo caso il mercante che accetta va incontro a spese, quale quella di dover subito mettere un affittaiolo, e per questo il grano al tempo della raccolta rimane tutto a sua disposizione, nel secondo caso il proprietario può restituire il capitale preso ad interesse e gl'interessi in denaro, finchè ne ha, poi ricorre ai cereali.

Digitized by Google

52. Se l'affittaiolo non ha fatto crescere il grano o il sesamo, rimane egualmente legato ai patti.

Regolamento delle acque, 53-56.

53. Se uno è stato negligente nel far ripari al suo argine, e non l'ha afforzato, – se vi si viene a praticare una rottura e la campagna si allaga, il padrone dell'argine rotto restituirà il grano distrutto;

54. Se non ha grano da restituire, sarà venduto lui con i suoi beni, e i proprietari del terreno da cui l'acqua ha asportato il grano si divideranno il prezzo. Lev. XXV, 39 ss.

55. Se uno ha aperto il suo serbatoio per irrigare, e per disattenzione fa inondare il campo limitrofo, restituirà del grano secondo la rendita del vicino.

56. Se uno ha lasciato libere le acque e queste inondano i campi coltivati del vicino, restituirà dieci *gur* di grano per ogni dieci *gan* di terreno.

Del pascolo, 57-58.

57. Se un pastore non s'è inteso con il proprietario d'un campo per farvi pascolare il suo gregge, e all'insaputa di lui ve lo fa pascolare, il proprietario stesso farà la mietitura, ma il pastore gli darà per giunta venti *gur* di grano per ogni dieci *gan* di terreno. * Es. XXII, 5.

58. Se, dopo che il gregge ha già lasciato i campi ed è rientrato nei recinti, un pastore conduce il suo gregge in un campo e ve lo fa pascolare, il pastore si terrà il campo foraggiato, ma al tempo della mietitura darà al proprietario sessanta *gur* di grano per ogni dieci *gan* di terreno.

Del taglio degli alberi, 59.

59. Se uno senza il permesso del proprietario ha tagliato un albero in un verziere, pagherà mezza mina d'argento. IV Reg. III, 25.

* *Se uno mentre pascolava nel campo o nella vigna, ha mandato il suo bestiame a pascolare nel campo di un altro* [LXX: *restituerà del suo campo secondo il frutto suo, se però ha fatto pascolare tutto il campo*] *restituirà ciò che v' ha di meglio nel suo campo e nella sua vigna.* (Es. XXII, 4).

53-56. Cf. Introd. p. 18. Qui (56) ed altrove in luogo di *per ogni 10 gan* il JOHNS traduce: *per gan.*

59. Quasi identica la legge delle XII tavole così riferita da PLINIO (*Hist. nat.* XVIII, 1, 7): «Fuit et arborum cura legibus priscis: cautumque est XII tabulis, ut qui iniuria cecidisset alienas (arbores), lueret in singulas aeris XXV». BRUNS, op. cit. (VIII, 11). – Mezza mina = 30 sicli.

Digitized by Google

Cultura dei verzieri, 60-65.

Lev. XIX, 23-25. 60. Se uno ha affidato un campo ad un giardiniere perchè lo metta a verziere e il giardiniere lo pianta e lo custodisce per quattro anni, nel quinto anno il proprietario e il giardiniere divideranno in parti uguali, ma il proprietario avrà il diritto di scelta.

61. Se il giardiniere non ha tutto piantato e ha trascurato una parte in alto, questa sarà computata nella sua porzione.

62. Se non ha ridotto a verziere il campo affidatogli, e se questo campo è da cereali, dovrà dare al proprietario del campo una rendita simile a quella del vicino per tutti gli anni lasciato incolto, dovrà mettere a modo il campo e restituirlo al proprietario.

63. Se trattasi d'un campo non dissodato, dovrà dissodarlo e renderlo così al proprietario e poi dargli ogni anno 10 *gur* di grano per ogni 10 *gan* di terreno,

64. Se uno ha dato ad un giardiniere a coltivare il suo verziere, durante il tempo della coltivazione il giardiniere darà al proprietario due terzi del provento, e lui ne prenderà un terzo.

65. Se il giardiniere non ha accudito al verziere, anzi è stata causa d'una diminuzione di provento, pagherà al proprietario secondo la rendita del vicino.

66-99. *

§ I.

Se uno ha preso del denaro da un mercante e gli ha dato il suo giardino di datteri dicendo: prendi per il tuo denaro i dat-

61. Le parti più alte si suppongono di difficile coltivazione e di poca rendita.

§ I. « Prendi per il tuo denaro » ecc. Un patto anticretico. L'anticresi – usufrutto d'un mobile o immobile come pagamento d'un mutuo – era conosciuta nell'antico diritto egiziano e babilonese. Vederne la formola e alcuni casi riportati in *Proceedings of the Society of Bibl. Archaeol.* IX, 178 s. (1887).

66-99. Segue la parte abrasa (Introd. p 10) che comprendeva cinque colonne, circa 35 articoli, secondo il P. Scheil. Si seguitava a trattare delle leggi sui giardini, della locazione delle case e delle leggi commerciali. Il P. Scheil pone in questa lacuna i tre articoli frammentari, §§ I-III (fr. *Dt.* 81 e R^{m} 277), conservatici in alcune tavolette d'argilla del British Museum, e che sarebbero stati copiati da questo codice nel sec. VII a. C. Provengono dalla Biblioteca di Assurbanipal e furono pubblicati dal Meisner in *Beiträge z. Assyr.* III, 501-504.

Digitized by Google

teri che si trovano nel mio giardino, - se questo mercante non vuole, il proprietario dei datteri li raccoglierà, pagherà capitale e interessi a tenore della tavoletta, e il di più dei datteri terrà per sè . . . . . .

§ II.

Se un locatario ha pagato al proprietario la locazione di tutta l'annata e il proprietario, prima che decorra questo tempo, licenzia il suo locatario, giacchè questi se ne va innanzi tempo, il proprietario gli restituirà del prezzo di locazione che ha preso . . . . . .

§ III.

Se uno ha contratto un debito in grano o in denaro, e non ha nè l'uno nè l'altro, ma possiede altri beni, egli li porterà avanti ai testimoni, e il mercante non cavillerà, ma dovrà accettare.

Commercio e mercatura, 100-107.

100. (Il commesso) noterà l'interesse di tutto il denaro che ha portato seco, e nel giorno dei conti pagherà il mercante.

101. Se dove è andato non ha fatto affari, restituirà (tuttavia) al mercante tutto il denaro che ha portato seco.

102. Se il mercante ha dato del denaro a un commesso a titolo grazioso, e se questi lá dove è andato ha subito una perdita, il commesso dovrà restituire il capitale al mercante.

103. Se per la strada il nemico l'ha spogliato di tutto quello che portava, il commesso ne giurerà in nome di Dio, e andrà libero.

104. Se un mercante dà ad un commesso grano, lana, olio o altre derrate da negoziare, il commesso noterà i guadagni e li manderà al mercante, facendosi rilasciare ricevuta del denaro che dà;

105. Che se il commesso, smemorato, non si fa rilasciare ricevuta del denaro che vien consegnando al mercante, egli non può mettere nel suo attivo il denaro che non ha quitanzato.

101. «Commesso» orig. *šaganlal*, piccolo commerciante interessato che viaggia per suo conto e per conto del mercante in grande (104-105).

Digitized by Google

106. Se un commesso, avendo ricevuto denaro da un mercante, lo contesta, questi lo farà comparire davanti a Dio e ai testimoni, e il commesso pagherà tre volte la somma ricevuta.

107. Se però è il mercante che fa ingiuria al commesso contestandogli d'aver tutto ricevuto, mentre il commesso ha realmente tutto restituito, questi farà comparire il mercante davanti a Dio e ai testimoni, e il mercante che contestava pagherà al commesso sei volte tutto quello che contestava.

Della tavernaia, 108-111.

Gen. XLVII, 16. 108. Se un' ostessa non accetta il grano come prezzo del vino, ma riceve grosse somme di denaro, e mette la tariffa del vino al disotto della tariffa del grano, sarà fatta comparire in giudizio e si getterà nell' acqua.

Gios. II, 1 ss. 109. Se nella casa di un'ostessa si riuniscono dei ribelli, e essa non li arresta per condurli al palazzo del governo, è degna di morte.

Gen. XXXVIII, 24. 110. Se una sacerdotessa fuori di chiostro apre una taverna, oppure entra in una per bevere, sarà bruciata.

111. Se un' ostessa dà via durante il caldo 60 *qa* di vino, al tempo della mietitura riceverà 50 *qa* di grano.

Contratto di trasporto, 112.

112. Se uno trovandosi in viaggio consegna ad un altro argento, oro o pietre preziose per fargliele portare a casa, - se il mes-

108. Art. oscuro. Suppongo che la legge obbligasse la tavernaia ad accettare del grano quando la quantità del vino venduto superava una certa misura, p. es. i 60 *qa* (111). Per eludere questa legge e ricevere denaro la tavernaia preferiva abbassare il prezzo del vino, sovvertendo così le norme commerciali vigenti e le tariffe dello Stato. - « Grosse somme di danaro » forse il siclo grande oppure il siclo di 90 gram. detto anche assolutamente *tibnu* o *abnu*. HOMMEL in HASTINGS, *Dictionary*, I, 219. Orig. *abni rabitum*, lett. grosse pietre, o pesi, che i commercianti orientali sogliono portar seco in una borsa attaccata alla cintola. *Dt.* XXV, 13. *Mich.*, VI, 11. Cfr. אבני כיס dei *Prov.* XVI, 11 con l'ass. *aban kisi*. Il peso più grande era il talento, *gun* = 60 mine; la mina = 60 *šekel* (sicli); il siclo grande 360 *še*; il siclo piccolo 180 *še* (o chicchi di grano). Il peso del siclo era di circa 9 grammi. Art. 274.

110. « Sacerdotessa » lett. sposa del dio. La taverna teneva in Oriente anche il luogo di postribolo: essa è in mano di donne. Vedi Introd. p. 19. Questa sacerdotessa vivendo nel mondo e non potendosi legalmente maritare (178 ss.) era forse tentata spesso a darsi a tale mestiere.

111. Vedi art. 44, nota. - « Vino », orig. *usakani*, specie di bevanda alcoolica.

Digitized by Google

saggere non consegna dove deve tutto quello di cui è stato incaricato, ma se lo tiene per sè, il proprietario lo farà comparire in giudizio e questo individuo pagherà cinque volte quanto gli fu consegnato.

Della compensazione occulta,
del sequestro e dell'arresto personale, 113-116.

113. Se uno che ha con un altro un credito in grano o in denaro, all'insaputa del proprietario s'impossessa del suo grano, in un granaio o deposito, sarà, per questo fatto, citato in tribunale, restituirà tutto il grano che ha preso e il suo credito rimarrà frustrato. Dt. XXIV, 10.

114. Se uno senza che abbia un credito in grano o in denaro ordina un sequestro contro un altro, pagherà per ogni sequestro un terzo di mina d'argento.

115. Se uno che ha un credito in grano o in denaro con un altro, ha esercitato contro di lui l'arresto personale, e l'arrestato muore di morte naturale in casa di colui che l'ha arrestato, non c'è luogo a reclami.

116. Se l'arrestato muore per sferzate o altri cattivi trattamenti in casa di chi l'ha arrestato, il padrone dell'arrestato citerà il mercante in tribunale, e se la vittima è figlio d'un uomo libero, si ucciderà il figlio del mercante, se è uno schiavo il mercante pagherà al suo padrone un terzo di mina d'argento, e rimarrà frustrato il suo credito. Mat. XVIII, 28 ss.

Della vendita di persone per debiti, 117-119.

117. Se uno per debiti vende sua moglie, suo figlio o sua figlia, o li manda a lavori forzati, l'acquirente ne userà tre anni e nel quarto li affrancherà.* Es. XXI, 7. Lev. XXV, 39 ss. Gen. XLVII, 19. IV Reg. IV, 1. Is. L, 1.

118. Se trattasi di uno schiavo o di una schiava ch'è stata mandata a lavori forzati, se il mercante l'ha fatta condurre altrove e la vende, non c'è luogo a reclami.

119. Se uno per debiti ha venduto la sua schiava che gli ha dato dei figli, il padrone della schiava verserà al mercante il denaro che ha pagato e così libererà la sua schiava.

* *Se avrai acquistato un servo di razza ebrea sarà schiavo per sei anni, ma nel settimo se ne andrà affrancato gratuitamemte.* (Es. XXI, 2).

116. « Il padrone dell'arrestato », cioè colui che in qualche modo vantava dei diritti su lui, p. es. per averlo adibito come amministratore dei suoi beni.

Digitized by Google

Del deposito, 120-126.

120. Se uno ha messo il proprio grano nel granaio di un altro, e nella soffitta accade un danno, sia che il padrone della casa ha aperto il granaio e portato via del grano, sia che contesti la quantità del grano portato nel suo magazzino, il proprietario del grano rivendicherà il suo grano davanti a Dio e chi ha immagazzinato glielo restituirà integralmente.

121. Se uno raduna il grano nel magazzino di un altro, gli dovrà come prezzo di locazione cinque *qa* di grano per ogni *gur*.

Es. XXII, 7-8. 122. Se uno vuol mettere in deposito oro od argento o altra cosa, dovrà far conoscere ai testimoni l'oggetto depositato, fissare gli obblighi, e allora potrà mettere in deposito.

123. Se senza testimoni e patti si è messo in deposito e poi avviene una contestazione, non c'è luogo a reclami.

124. Se uno ha messo in deposito alla presenza di testimoni oro, argento o altra cosa, e il depositario contesta, sarà fatto comparire in tribunale e renderà integralmente quanto contestava.

Es. XXII, 7. 125. Se uno ha dato un oggetto in deposito, e questo oggetto insieme ai beni del padrone della casa è andato a male in seguito ad uno scasso o una scalata, il proprietario della casa che n'ha colpa, compenserà integralmente tutto il deposito affidatogli, e indennizzerà il depositario. Egli poi, per ricuperare i beni perduti, perseguirà il ladro.*

126. Se uno che non ha perduto un oggetto, vuol dire di averlo perduto o esagera una sua perdita, dovrà, malgrado ciò non risulti, rivendicare avanti a Dio la sua perdita e gli si darà integralmente ciò che reclama e si compenserà il suo danno.

* *Se uno ha dato al suo vicino argento o qualche altro oggetto in custodia e questo vien rubato dalla casa di quell'uomo, se si trova il ladro restituirà il doppio.* (Es. XXII, 6). Cf. p. 39.

120. « Nella soffitta » *ina qaritim*, ar. *qarit*, ebr. קוֹרָה, il luogo immediatamente sotto il tetto e che serviva da granaio. Il medesimo dove Lot fece rifugiare i suoi ospiti (*Gen.* XIX, 8).

126. « Rivendicare avanti a Dio » con giuramento. Da ciò apparisce in quanta religiosa considerazione era tenuto il giuramento, facendo di per sè prova assoluta.

Digitized by Google

Organizzazione della famiglia e dei delitti inerenti, 127-177.

127. Se uno alza il dito contro una sacerdotessa o la moglie d'un altro e non giustifica il suo atto, - quest'uomo sarà fatto comparire avanti al giudice e sarà marchiata la sua fronte.

128. Se uno sposa una donna senza contratto, essa non è sua sposa.

129. Se la moglie di un uomo sarà colta a dormire con un altro, saranno legati insieme e gettati nell'acqua; a meno che il marito non salvi la moglie o il re non faccia grazia al suo servo. * Gen. XXXVIII, 24. Lev. XX, 10. Dt. XXII, 22.

130. Se uno ha violato la sposa di un altro, che non ha ancora conosciuto un uomo e che tuttavia dimora nella casa di suo padre, e ha dormito sul suo seno, se quest'uomo viene sorpreso sarà ucciso, la donna se ne andrà libera. ** Es. XXII, 16. Dt. XXII. 23 ss.

131. Se la moglie viene accusata dal marito, mentre questi non l'ha sorpresa a dormire con altri, essa giurerà in nome di Dio e tornerà alla casa di suo padre.

132. Se, per una relazione con un terzo, viene alzato il dito contro la moglie di uno, benchè essa non sia stata colta a dormire Num. V, 12 ss.

* *Se sarà colto un uomo a dormire con una donna maritata, saranno uccisi entrambi, l'uomo che ha dormito con la donna e la donna, e toglierai via questo male da Israele.* (Dt. XXII, 22).

** *Se uno trova nei recinti della città una giovane vergine già sposa di un altro e dorme con lei, - saranno condotti entrambi alla porta della loro città e saranno lapidati ed uccisi; la giovane perchè essendo in città non ha gridato, l'uomo perchè ha oppresso la sposa del suo vicino, e così toglierai via questo male di mezzo a te. - Se però quell'uomo ha trovato la giovane sposa in campagna, e facendole violenza ha dormito con lei, allora morirà soltanto l'uomo che ha dormito con lei; - alla giovane non si farà niente, non è rea di morte ... - perchè la trovò in campagna, la giovane sposa gridò, ma nessuno la soccorse.* (Dt. XXIII, 26ª, 27).

127. « Alza il dito », in segno di maledizione o diffamazione. Cf. ar. *sibbat*, dito indice, e *sabba*, maledire (cf. 132). « Homo apostata ... annuit oculis, terit pede, digito loquitur »; *Prov.* VI, 12-13. Cf. *Is.* LVIII, 9. - « Sacerdotessa », come al 110. - « Sarà marchiata la sua fronte », tatuata in segno di sfregio. Cf. 226 ss. e Introd. p. 22, e art. 226 *nota*.

128. La necessità assoluta del contratto risulta anche dai costumi patriarcali. Cf. *Gen.* XXIII.

130. L'*Es.* XXII, 16 (ebr. 15) fa solo il caso della giovanetta non ancora sposata. Notare la frase biblica « conosciuto un uomo ». (Cf. 154).

132. Per la prova dell'adulterio non era necessario cogliere in flagranti, ma nemmeno bastava un semplice sospetto se questo non era giustificato (cf. 127). - « Gettata nel fiume... » come all'art. 2.

Digitized by Google

con altri, pure per riguardo a suo marito essa sarà gettata nel fiume sacro.

133. Se uno è stato fatto schiavo e nella sua casa v'è di che vivere, – se sua moglie se ne va dalla sua casa ed entra nella casa di un altro, perchè questa donna non ha custodito il suo corpo ed è entrata nella casa di un altro, sarà citata in giudizio e gettata nell'acqua.

134. Se uno è stato fatto prigione e in casa sua non c'è di che vivere, se sua moglie entra nella casa di un altro, è innocente.

135. Se uno è stato fatto prigione e nella sua casa non c'è di che mangiare, - se la sua moglie è entrata nella casa d'un altro e vi ha partorito, – se poi il marito ritorna e rimette piede nella sua patria, questa donna ritornerà al suo marito, i figli andranno col loro padre.

136. Se uno ha disertato la patria ed è fuggito, e dopo ciò la moglie è entrata nella casa di un altro, – quando quest'uomo ritorna e richiede la sua moglie, – la moglie del fuggitivo non ritornerà al suo marito, perchè egli ha disertato la sua città ed è fuggito.

137. Se uno ha intenzione di ripudiare una concubina che gli ha dato dei figli, o anche una sposa che gli ha generato, restituirà a questa donna il suo corredo e le darà l'usufrutto del campo, del giardino e degli altri beni; essa alleverà i figli. Dopo che essa avrà allevato i figli, riceverà come un figlio una parte di tutto quello ch'è stato trasmesso ai figli; essa in seguito sposerà secondo il suo piacere.

Dt. XXIV, 1. Mal. II, 16.

138. Se un uomo vuole ripudiare la sua sposa perchè è sterile, le restituirà tutto il denaro della dote e il corredo ch'essa ha arrecato da casa sua e poi la ripudierà.

139. Se non v'è dote, le darà una mina d'argento per il ripudio.

140. Se un liberto, le darà un terzo di mina d'argento.

141. Se la moglie di alcuno che dimora in sua casa vuole uscire, semina la discordia, rovina la casa, lascia il marito, sarà fatta comparire in giudizio, e se il marito dice: « Io la ripudio », egli la manderà via, ed essa andrà dove vorrà e non le darà

138. « Dote » e « corredo », vedi Introd. p. 22 e 25 s. Cf. la formola romana: « Tuas res tibi habeto, tuas res tibi agito ».

Digitized by Google

alcun prezzo di ripudio. Se suo marito non dice: « Io la ripudio », questo marito sposerà un' altra donna e la prima resterà in casa come serva.

142. Se una donna odia suo marito e gli dice: « Tu non mi possederai mai »; saranno prese in esame le ragioni delle sue lagnanze, e se essa è buona massaia, senza vizi, mentre suo marito vive fuori e la trascura, questa donna è innocente, riprenderà il suo corredo e tornerà nella casa di suo padre.

143. Ma se essa non è buona massaia, anzi donna di partito, rovina la casa, trascura il marito, sarà gettata nell' acqua.

144. Se un uomo ha una donna e questa gli ha dato una serva che gli ha generato dei figli, se egli ha intenzione di sposare una concubina non gli è permesso, egli non isposerà una concubina. Gen. XVI, 1-2; XXX, 4.

145. Se uno ha sposato una donna che non gli ha generato dei figli e ha intenzione di sposare una concubina, quest' uomo può sposare una concubina e introdurla nella sua casa, ma non la renderà (nei diritti) uguale alla sposa.

146. Se uno ha sposato una donna e questa ha dato al suo marito una schiava che la rende madre, quando in seguito questa serva venga in lite con la sua padrona, perchè essa ha avuto figli, la padrona non può più venderla, però le si farà un marchio e sarà (ri)computata fra le schiave. Gen. XVI, 4 ss.; XXI, 10. Dt. XXI, 14. I Reg. I, 1 ss.

147. Se invece non ha generato figli a suo marito, la padrona può venderla.

148. Se uno ha sposato una donna e essa vien colta da malattia, egli può sposare una seconda moglie, ma non può rimandare la malata; essa resterà in casa ed egli la sostenterà a vita.

149. Se ad essa non piace rimanere in casa di suo marito, questi le restituirà il corredo apportato dalla casa paterna ed essa se ne andrà.

150. Se uno fa a sua moglie donazione d'un campo, d'un giardino, casa o altra cosa, consegnandole un istromento; – dopo la morte del marito i figli non le contesteranno niente: la madre

145. La concubina doveva tenere un posto di mezzo tra la sposa e la schiava. Vedi Introd. p. 24.

150. La parola fratelli = *baḥim*, ha qui, come altrove, il significato di agnati.

Digitized by Google

darà ciò che lascia al figlio che vuole, ma non ad uno dei suoi (propri) fratelli.

151. Se una donna, dimorando presso il marito, per non essere colpita dal creditore del marito, mette questi in causa e lo costringe a mostrare le tavolette contrattuali, se il credito contro il marito è anteriore al matrimonio, il creditore non può impadronirsi della moglie, se è la donna che ha contratto questo debito prima d'entrare in famiglia, il creditore non può prendersela con suo marito.

152. Se il credito rimonta all'entrata della donna in casa dell'uomo, essi pagheranno il creditore *in solido*.

153. Se la moglie di uno, in vista d'un altro uomo, ha fatto uccidere suo marito, verrà impiccata.

154. Se uno ha conosciuto la propria figlia, sarà cacciato dalla città (patria).

Gen. XXIV, 4 ss. 155. Se uno ha scelto una fidanzata a suo figlio, e questi ha già avuto commercio con essa, se poi il padre stesso vien colto a dormire con lei sarà legato e gettato nell'acqua.

Es. XXII, 16. Dt. XXII, 28. 156. Se uno ha scelto una fidanzata a suo figlio, e se prima che il figlio abbia commercio con lei, il padre dorme con essa, le pagherà mezza mina d'argento, le restituirà integralmente ciò che essa ha portato dalla sua casa, ed essa sposerà secondo il suo piacere.

157. Se uno dopo di suo padre dorme con sua madre, saranno bruciati entrambi.

Dt. XXII, 30. 158. Se uno dopo di suo padre, vien colto fra le braccia di colei che l'ha allevato e che ha avuto dei figli (dal padre di lui), sarà cacciato dalla casa paterna.

154. Una specie di *capitis diminutio media*. Oltre a questa si conosceva la *capitis diminutio minima* o perdita dei diritti di famiglia (158, 169). Se queste pene hanno una relazione con quelle romane allora non eran davvero leggere, perchè al dire di Gaio (III, 153) «civili ratione capitis deminutio morti coaequatur».

155. Si suppone che lo sposo dimori nella casa paterna insieme alla sua futura moglie, come Giacobbe nella famiglia di Labano e Mosè presso Ietro.

157-158. Due casi: nel primo trattasi della madre naturale, quindi la pena è maggiore; nel secondo caso il colpevole, figlio d'una moglie *a latere* (cf. Agar relat. a Sara), ha commercio con la signora di casa, la prima moglie a cui per una specie d'adozione spettava anche l'educazione dei figli delle altre mogli. Cf. l'ebr. *gèbira* (*Gen.* XVI, 4, 8) che ha il significato di padrona ed anche regina: gr. κυρία. - «L'ha allevato»: *rabitu*, come al 192, 193. Cf. l'ebr. רִבָּה nella f. *Piel*.

Digitized by Google

159. Se uno, dopo aver inviato i mobili alla casa del suo suocero e dato la dote, prende di mira un'altra donna dicendo al suocero: « Io non isposerò tua figlia », il padre della figlia si riterrà tutto ciò ch'è stato portato. Gen. XXIV, 53 s.; XXXI, 15.

160. Se uno dopo aver portato i mobili nella casa del suocero e aver data la dote, il padre della figlia gli dice: « Non ti darò mia figlia », questi deve restituire integralmente tutto quello ch'è stato portato.

161. Se uno dopo aver portato i mobili nella casa del suocero e aver data la dote vien calunniato da un suo amico, e il suocero dice allo sposo: « Tu non avrai mia figlia », il suocero restituirà tutto ciò ch'è stato portato, ma l'amico non potrà sposare questa donna.

162. Se uno ha sposato una donna e n'ha avuto dei figli, quando questa donna muore, suo padre non può reclamare il corredo: questo corredo è destinato ai figli. Gen. XXXI, 16.

163. Se uno ha sposato una donna e questa muore senza avergli dato figli, se il suocero restituisce tutta la dote che ha portato presso di lui, il marito non reclamerà niente corredo: questo appartiene alla casa paterna della donna.

164. Se il suocero non restituisce la dote, il marito dedurrà dal corredo l'equivalente della dote, e restituirà il resto alla casa paterna della donna (morta senza figli).

165. Se uno fa donazione per iscritto al suo figlio maggiore di campi, giardino e casa, - dopo la morte del padre, quando i fratelli faranno le divisioni, il maggiore si prenderà prima la donazione fattagli dal padre, e poi i beni mobiliari saranno divisi in parti eguali fra tutti. Gen. XXIV, 36; XXV, 5; XXVII, 37. Luc. XV, 31.

166. Se uno ha già accasato i suoi figli ad eccezione di uno ancor troppo giovane, - dopo la morte del padre, quando i fratelli faranno le divisioni, dovranno dare al fanciullo, che era ancor troppo giovane per essere sposo, sui beni mobiliari della casa oltre la sua parte, il denaro per una dote e poi dargli moglie.

167. Se uno che ha sposato una donna, la quale muore dopo avergli generato dei figli, sposa un'altra donna, che pure gli genera dei figli, - quando viene a morire il padre, la divisione non si farà Gen. XXXI, 16.

163. « Non reclamerà niente corredo » perchè morta senza figli ai quali sarebbe stato destinato.

Digitized by Google

(in due parti) secondo (il numero) delle madri; ma ciascun gruppo di figli prenderà il corredo di sua madre, e i beni mobiliari della casa paterna saranno divisi in parti eguali fra tutti i figli.

Dt. XXI, 18 ss. 168. Se un padre vuol radiare qualcuno dal numero dei suoi figli e dice al giudice: « Io rinnego mio figlio », il giudice esaminerà le sue ragioni, e se si vedrà che il figlio non ha a suo carico una colpa grave da meritarsi questa pena, il padre non potrà rinnegarlo.

Dt. XXI, 21. 169. Se il figlio ha veramente una colpa grave che meriti questo ripudio, il padre la prima volta lo perdonerà. In caso di recidiva lo priverà dei diritti figliali.

170. Se uno, avendo avuto dei figli e dalla sua sposa e dalla sua schiava, mentre era in vita ha detto ai figli della schiava: « Voi siete miei figli », e li ha computati tra i figli della sposa; – alla morte del padre i figli della sposa e quelli della schiava si divideranno in parti uguali i beni mobiliari della casa paterna, però i figli della sposa avranno il diritto di scelta.

Gen. XXXI, 16. Es. XXI, 10-11. 171. Se un padre, mentre era in vita, non ha detto ai figli della schiava: « Voi siete miei figli », quando egli morrà, i figli della schiava non avranno parte ai beni mobiliari della casa paterna insieme ai figli della sposa, ma la schiava e i suoi figli verranno affrancati, e i figli della sposa non potranno esigere la servitù dei figli della schiava; la sposa prenderà il suo corredo e l'assegnamento che suo marito le ha fatto per iscritto e resterà nella casa di suo marito, godrà, finchè sarà in vita, ciò che possiede senza alienarlo e dopo la sua morte lo lascierà ai figli.

Es. XXI, 9. 172. Se suo marito non le ha fissato un assegnamento, – le si darà integralmente il suo corredo e sui beni mobiliari di suo marito essa prenderà una parte come un figlio. Che se i suoi figli vorranno farla uscire di casa, il giudice esaminerà la causa e se v'è colpa nei figli essa non lascerà la casa di suo marito. Se questa donna desidera andarsene, l'assegnamento che suo marito le ha fissato rimarrà ai figli; essa prenderà il corredo arrecato dalla casa paterna e sposerà secondo il suo piacere.

173. Se questa donna nella nuova famiglia genera dei figli al secondo marito e poi muore, i figli di primo letto e quelli del secondo si divideranno il corredo.

Digitized by Google

174. Se però al suo secondo marito non ha dato figli, i figli del primo prenderanno il suo corredo.

175. Se uno schiavo del palazzo o uno schiavo d'un liberto sposa la figlia d'un libero che gli dà dei figli, – il padrone dello schiavo non reclamerà la servitù dei figli della figlia di un uomo libero.

176. E se lo schiavo del palazzo o lo schiavo d'un liberto sposa la figlia d'un uomo libero, la quale entra in casa dello schiavo del palazzo o dello schiavo del liberto con un corredo arrecato dalla casa paterna, e se poi nel tempo in cui son vissuti insieme hanno fabbricato una casa, hanno acquistato dei beni; - se poi lo schiavo del palazzo o lo schiavo del liberto muore, questa figlia d'uomo libero prenderà il suo corredo, e di quello che essa e suo marito hanno acquistato durante il matrimonio se ne faranno due parti: il proprietario dello schiavo (padre) prenderà una parte, la figlia dell'uomo libero prenderà l'altra parte per i suoi figli. Se poi la figlia dell'uomo libero non ha corredo, si dividerà in due parti quanto essa e suo marito (schiavo) hanno acquistato in comune, e il proprietario dello schiavo ne prenderà una metà e la figlia dell'uomo libero prenderà l'altra per i suoi figli.

177. Se una vedova che ha figli minorenni vuole entrare in un'altra famiglia, non può farlo senza l'intervento del giudice. Quando essa entrerà il giudice farà l'inventario della casa del primo marito, e affiderà la casa del primo marito al secondo marito e a sua moglie consegnando loro una tavoletta (dell'inventario): questi custodiranno la casa e alleveranno i figli minori del primo letto, però non potranno alienare nessun oggetto. Chiunque acquisterà un oggetto dai figli della vedova, andrà frustrato il suo denaro, e l'oggetto ritornerà al proprietario.

Della sacerdotessa e della donna pubblica, 178–184.

178. Se una sacerdotessa o una donna pubblica ha ricevuto da suo padre un corredo mediante un istrumento (tavoletta), senza però stabilire che essa dopo la sua morte potrà donarlo a chi vorrà, seguendo il desiderio del suo cuore; – quando il padre Os. II, 5 ss.

177. « Vuole entrare », lett., dispone la sua faccia. – « Vedova », orig.: *numusu*.

178. « Donna pubblica », *zinnisat zikruum*, lett., la femmina del maschio (SCHEIL). Cf. l'ebr. אִשָּׁה זָכָר del *Lev.* XXI, 7, 14. Sta insieme con la sacerdotessa perchè ad entrambe era vietato di andare a marito.

Digitized by Google

morrà, i fratelli di questa donna prenderanno il campo e il giardino di lei, e per quanto riguarda la sua parte le daranno grano, olio, lana, fino a soddisfazione; che se i suoi fratelli non le daranno grano, olio, lana secondo le spetta fino a soddisfazione, essa darà in affitto il suo campo e il suo giardino a chi le piacerà, e il suo affittaiolo la manterrà: essa godrà il campo, il giardino e tutto quanto il padre le aveva donato, fino alla morte, essa però non potrà alienar nulla, nè pagar con questi beni i suoi debiti: la sua parte di figlia appartiene ai suoi fratelli (agnati).

179. Se ad una sacerdotessa o ad una donna pubblica è stato assegnato da suo padre un corredo con un istrumento (tavoletta), in cui è stato stabilito che dopo la sua morte, essa potrà donarlo a chi le piacerà e la lascia seguire il desiderio del suo cuore; quando sarà morto suo padre essa potrà fare il lascito a chi le piacerà, e i fratelli non gliel contesteranno.

180. Se ad una figlia reclusa o ad una donna pubblica non è stato assegnato alcun corredo dal padre: – quando questi morrà essa prenderà sui beni mobiliari della casa paterna una parte come un figlio ed essa se la godrà finchè vivrà, dopo la sua morte tornerà ai fratelli (agnati).

181. Se un padre, consacrando al tempio una ierodula o una vergine non le ha dato corredo, quando egli morirà essa prenderà sui beni mobiliari della casa paterna un terzo di ciò che le è dovuto come figlia, e lo godrà finchè sarà in vita. Dopo di lei va ai suoi fratelli.

180–181. « Figlia reclusa »; l'orig. ha il determinativo di ierodulo. « If a father to his daughter a votary, bride, or vowed woman has not granted a marriage portion » ecc. (JOHNS); « heiratsfähig oder Buhldirne » (WINCKLER). Forse la figlia reclusa era soltanto *destinata* all'officio di ierodula, poichè la figlia *già consacrata*, alla morte del padre riceve solo un terzo sui beni mobiliari (181). Le persone consacrate alla prostituzione sacra nel tempio – *ieroduli* e *ierodule* – ricevevano poco dalla casa paterna perchè erano stipendiate coi proventi del tempio. Cf. una lista per le spese del tempio in un' iscrizione fenicia dell'isola di Cipro dove leggesi: « Scortis virilibus et parasitis III et III », come traducono i redattori del *Corpus Inscript. Semit.* (part. I, to. I, p. 93). – Presso gli Ebrei la *ierodulia* era penetrata per un influsso del culto di Baal così diffuso nella Cananea. I nomi dei ieroduli maschi e femmine, קְדֵשִׁים e קְדֵשׁוֹת, per sè significano: persone consacrate al servizio della Divinità. Vedi le proteste contro questa immoralità in *Os.* IV, 13 s. e *Dt.* XXIII, 18–19. NOWACK, *Hebr. Arch.* II, 131. Introd. p. 26.

Digitized by Google

182. Se un padre non ha dato corredo a sua figlia, sacerdotessa di Marduk in Babilonia, nè ha scritto per lei una tavoletta, – quando il padre morirà essa prenderà dai suoi fratelli sopra i beni mobiliari della casa paterna un terzo della parte che le spetterebbe come figlia, ma essa non ne terrà la gestione. La sacerdotessa di Marduk può far testamento in favore di chi le piacerà.

183. Se un padre ha dato un corredo a sua figlia nata da concubina e poi l'ha maritata con instromento scritto, quando morirà suo padre, essa non prenderà nulla dei beni mobiliari della casa paterna. Giud. XI, 2. Gen. XXV, 6.

184. Se un padre non ha dato un corredo a sua figlia nata da concubina, nè l'ha mandata a marito, – quando suo padre morirà i suoi fratelli le faranno un corredo e penseranno a maritarla. Gen. XXV, 6.

Dell'adozione, 185-193.

185. Se uno adotta un minorenne e l'educa, nessuno può reclamare questo fanciullo adottato. Gen. XLVIII, 5.

186. Se uno ha adottato un minorenne, ma nel momento dell'adozione ha violentato suo padre e sua madre, questo fanciullo adottato ritornerà presso suo padre.

187. Se trattasi del figlio d'un favorito del palazzo o del figlio d'una donna pubblica, non può esser reclamato.

188. Se un artiere ha preso un figlio per educarlo e gli ha insegnato il suo mestiere, esso non può esser reclamato.

189. Se non gli ha insegnato il proprio mestiere, questi può ritornare da suo padre.

190. Se uno ha adottato un figlio minorenne, ma non l'ha computato fra i suoi figli, questo fanciullo adottato ritornerà da suo padre.

191. Se uno ha adottato un figlio minorenne e l'ha educato, e poi forma una famiglia per sè e ha dei figli, – se egli pensa di

182. « Non ne terrà la gestione », « and shall pay no tax » (JOHNS). – « Può far testamento ». Forse un privilegio accordato di *motu proprio* da Hammurabi, così gran promotore del culto di Marduk. Anche le Vestali avevano fra gli altri questo privilegio. PLUTARCO (*Numa*, 10): BRUNS, op. cit. p. 9.

185. « Adottato », *tarbit*, allevato, cfr. it. *allievo* e l'ebr. *tarbût*, pr. *soboles* in *Num.* XXXII, 14 (Volg. *alumni*). – Per la necessità dell'istituto dell'adozione, vedi Introd. p. 27.

187. « Favorito » *nersega*; cf. gli eunuchi delle Corti orientali. Era vietato il reclamo perchè queste persone non potevano per destinazione aver figli.

Digitized by Google

rinnegare il figlio adottivo, questi non se ne andrà. Il suo padre adottivo gli darà un terzo della parte spettante a un figlio sui beni mobiliari, e allora se ne andrà: di campi, giardini e case non gli darà niente.

192. Se il figlio d'un favorito o il figlio d'una donna pubblica dice a suo padre adottivo o a sua madre adottiva: « Tu non sei mio padre, tu non sei mia madre », gli si taglierà la lingua.

Prov. xxx, 17. 193. Se il figlio d'un favorito o il figlio d'una donna pubblica, avendo preso conoscenza della casa di suo padre, sdegna il padre adottivo e la madre adottiva e va alla casa di suo padre, gli si caveranno gli occhi.

Della balia, 194.

194. Se uno ha dato ad una balia un figlio e questi muore fra le mani della balia, – se questa in seguito senza il permesso del padre e della madre prende a nutrire un altro figlio, sarà fatta comparire in giudizio, e perchè ha nutrito un altro figlio senza il permesso del padre e della madre le si taglierà il seno.

Della percussione del padre, 195.

Es. xxi, 15, 17. 195. Se un figlio percuote suo padre gli si taglieranno le mani.*

Offese personali e legge del taglione, 196-205.

Es. xxi, 24-25. Lev. xxiv, 19 s. Dt. xix, 21. Mat. v, 38. 196. Se uno cava l'occhio ad un altro, anche a lui sarà cavato l'occhio.**

* *Chi percuote suo padre o sua madre è degno di morte. – Chi maledice suo padre o sua madre è degno di morte.* (Es. xxi, 15, 17. – LXX, 15-16).

** *Occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, – scottatura per scottatura, ferita per ferita, lividura per lividura.* (Es. xxi, 24-25).

194. « Le si taglierà il seno »: si capisce poco il perchè di tanta pena e nemmeno si capisce in che modo poteva verificarsi così facilmente il caso essendo i bambini *dati a balia*, cioè nutriti come accade anch'oggi in casa della balia. In realtà si parte dal sospetto che il primo bambino sia morto per il latte corrotto (o stregato?) della balia, e quindi per l'inesorabile legge del taglione si strappa il seno, ma la presente legge pone la *vera ratio delicti* nel non aver dimandato il permesso dai genitori del bambino.

196. La legge del taglione la ritroviamo non solo presso i popoli primitivi, ma anche presso quelli di qualche civiltà (nel caso nostro Babilonesi ed Ebrei d'epoca tarda), perchè è il primo principio di giustizia che si affaccia alla mente dell'uomo rozzo e anche dell'animale. « Sicut fecit, sic

Digitized by Google

197. Se uno rompe un osso ad un altro, anche a lui verrà rotto un osso.

198. Se egli cava l'occhio ad un liberto o gli rompe un osso pagherà una mina d'argento.

199. Se egli cava l'occhio ad uno schiavo o gli rompe un osso pagherà (al padrone dello schiavo) la metà del prezzo dello schiavo. * Es. XXI, 26-27.

200. Se uno rompe i denti ad una persona della stessa condizione sociale, anche a lui saranno rotti i denti. Es. XXI, 24.

201. Se rompe i denti ad un liberto, pagherà un terzo di mina d'argento.

202. Se uno percuote il corpo ad un uomo di condizione più elevata della sua, riceverà in pubblico 60 colpi di nervo di bue. Lev. XXIV, 17, 21b.

203. Se uno, libero per nascita, percuote il corpo ad un uomo della stessa condizione, pagherà una mina d'argento.

204. Se un liberto percuote un liberto, pagherà 10 sicli d'argento.

205. Se lo schiavo d'un uomo libero percuote il corpo d'un libero, gli si taglierà l'orecchia.

Delle risse, 206-214.

206. Se uno in una rissa percuote un altro e lo fe- Num. XXXV, 16 ss. Es. XXI, 18-19. Dt. XIX, 4-5.

* *Se alcuno avrà percosso l'occhio del suo schiavo o l'occhio della sua schiava e l'avrà rovinato, li affrancherà per l'occhio (perduto): - e se avrà fatto cadere un dente al suo schiavo o alla sua schiava, li affrancherà per il dente (caduto).* (Es. XXI, 26-27).

fiet ei » (*Lev.* XXIV, 19) è il supremo principio. « Talio est similitudo vindictae, ut taliter quis patiatur ut fecit. Hoc enim *et natura et lege est institutum*, ut laedentem similis vindicta sequatur ». Così la definizione di ISIDOR. HISPAL. († 636) in BRUNS, p. 409. Il cristianesimo e la scienza hanno cooperato al mitigamento di questa legge.

202. « Il corpo ». « Le cerveau » (SCHEIL), « genitalia » (JOHNS, p. 83).

203. « Libero per nascita » : « of gentle birth » (JOHNS). - Per la mina v. sopra.

206-207. Cf. un frammento delle *leges regiae* riferito da SERVIO (*in Vergilii Egl.* 4, 43): « In Numae legibus cautum est, ut si quis imprudens occidisset hominem, pro capite occisi agnatis eius in contione (cautione?) offerret arietem ». BRUNS, op. cit. p. 20. - È qui da notarsi come il passaggio da un soggetto all'altro in Hammurabi e nel cod. dell'Alleanza è quasi identico; solo l'*Esodo* mette prima le risse e poi il taglione. Il caso della donna incinta (209 ss.) si fa nell'uno e nell'altro in occasione delle risse.

Digitized by Google

risce, se giura di non averlo fatto apposta, pagherà tuttavia le spese del medico.*

Es. XXI, 20. 207. Se l'altro per le sue percosse muore, giurerà ancora, e se trattasi d'un uomo libero per nascita, pagherà mezza mina d'argento.

208. Se trattasi d'un liberto, pagherà un terzo di mina d'argento.

Es. XXI, 22. 209. Se uno percuote una donna libera per nascita, e la fa abortire, pagherà per l'aborto 10 sicli d'argento.**

Es. XXI, 23. 210. Se questa donna muore, si ucciderà la figlia (dell'aggressore).**

211. Se trattasi della figlia d'un liberto, che in seguito a percosse, abortisce, pagherà 5 sicli d'argento.

212. Se questa donna muore, pagherà mezza mina d'argento.

Es. XXI, 20. 213. Se egli percuote una schiava e la fa abortire, pagherà 2 sicli d'argento.

214. Se questa muore pagherà un terzo di mina d'argento.

Dei chirurgi, veterinari e marchiatori, 215-227.

215. Se un chirurgo ha fatto un'operazione ad un uomo colpito da una ferita pericolosa, con lancette di bronzo, e l'uomo guarisce,

* *Se uno avrà percosso un altro mortalmente* [Volg. *volens occidere*] *è degno di morte. - Se non (l'ha fatto) dolosamente, ma Elohim l'ha messo nelle sue mani, allora ti fisserò un luogo ove si rifugerà* [LXX: *l'omicida*]. - *Che se uno ha affrontato audacemente il suo prossimo per ucciderlo ad arte* [LXX: *e poi s'è rifugiato*], *strappalo via dal mio altare per consegnarlo alla morte.* - ... - *Se alcuni hanno altercato e uno ha percosso il suo prossimo con un sasso o con un pugno* [Targ.: *zolla di terra*], *e quegli non è morto, ma è stato costretto al letto; - se poi si alza e va fuori passeggiando appoggiato al suo bastone, allora colui che ha percosso è (dichiarato) innocente, solo gli risarcirà il lavoro interrotto, e lo farà guarire (penserà per i medici e le medicine).* (Es. XXI, 12-14, 18-19).

** *Se alcuni altercando avranno percosso una donna incinta e l'avranno fatta abortire, senza che sia accaduto altro danno, (l'autore) pagherà un'ammenda secondo gli fisserà il marito della donna e dai giudici sarà imposta. Che se un danno accade (la morte della donna), allora restituirà anima per anima.* (Es. XXI, 22, 23).

215. ss. « Chirurgo », *azu* = colui che sa, come l'ar. *hakim* sapiente, dotto, medico; - la stessa parola per medico, chirurgo e veterinario. - « Ferita pericolosa », cioè penetrante in cavità. - « Tumore », *nagabti*, « taie » (SCHEIL), « an abscess » (JOHNS). Certo trattasi di una cateratta o di un ascesso corneale.

Digitized by Google

oppure ha aperto con lancette di bronzo un tumore all'occhio, e l'occhio guarisce, riceverà 10 sicli d'argento.

216. Se (il paziente) è un liberto, riceverà 5 sicli d'argento.

217. Se trattasi d'uno schiavo, il padrone dello schiavo darà al chirurgo 2 sicli.

218. Se un chirurgo ha fatto un'operazione ad un uomo colpito da una ferita pericolosa, con lancette di bronzo, e l'ha ucciso, oppure ha aperto un tumore all'occhio, e l'occhio è perito, gli si taglieranno le mani.

219. Se un chirurgo opera lo schiavo d'un liberto da una ferita pericolosa, con lancette di bronzo, e l'uccide, restituirà schiavo per schiavo.

220. Se gli apre un tumore all'occhio con lancette di bronzo e gli rovina l'occhio, pagherà la metà del prezzo d'uno schiavo.

221. Se un chirurgo cura un osso fratturato, o guarisce un viscere malato, il paziente darà al medico 5 sicli d'argento.

222. Se trattasi d'un liberto, 3 sicli d'argento.

223. Se trattasi d'uno schiavo, il padrone dello schiavo darà al chirurgo 2 sicli d'argento.

224. Se un veterinario cura un bove o un asino da una piaga pericolosa, e lo guarisce, il padrone del bove o dell'asino darà al veterinario, come mercede, un sesto di siclo d'argento.

225. Se cura un bove o un asino da una piaga pericolosa e l'uccide, pagherà al proprietario un quarto del prezzo dell'animale. Lev. XXIV, 18.

226. Se un marchiatore senza il permesso del padrone imprime ad uno schiavo il marchio di schiavo inalienabile, gli si taglieranno le mani.

227. Se uno inganna il marchiatore e si fa imprimere il marchio di schiavo inalienabile, sarà ucciso e sotterrato nella sua casa; il marchiatore giurerà che l'ha marchiato per errore e sarà rimandato libero. Es. XXI, 6. (?)

221. «Viscere», *ḥâm*. Lo SCHEIL rimanda a *Iob*, XLI, 4: חין ערכו.

226. «Marchiatore» o anche barbiere, *gallabu*, cf. 127 *ugallâbu*. La stessa radice trovasi in ebraico e arabo con i medesimi significati. Cf. pure lat. *mango*. Doveva esservi un ufficio legalmente riconosciuto e retribuito destinato a fare imprimere segni d'inalienabilità sopra gli schiavi (cf. anche 146) e marchi d'infamia (127).

Digitized by Google

Responsabilità del mastro-muratore,
del costruttore e conduttore di navi, 228-240.

228. Se un mastro-muratore ha costruito per uno una casa e l'ha condotta a termine, riceverà come retribuzione 2 sicli d'argento per ogni *sar* di casa.

229. Se un mastro-muratore ha costruito per uno una casa e non l'ha fatta solida, se la casa crolla e uccide il padrone, il mastro-muratore è degno di morte.

230. Se uccide il figlio del padrone, sarà ucciso il figlio del mastro-muratore.

231. Se uccide lo schiavo del padrone, il mastro-muratore restituirà schiavo per schiavo.

232. Se la casa crollando rovina i beni del padrone, tutto ciò ch'è perito dovrà essere compensato; – e perchè egli non ha costruito solidamente la casa che ha fabbricato ed essa è crollata, rifarà la casa crollata a sue spese.

233. Se un mastro-muratore ha fabbricato per uno una casa, e per non aver dato sufficiente consistenza all'opera sua, un muro crolla, il mastro-muratore rafforzerà il muro a sue spese.

234. Se un costruttore di navi costruisce per uno una nave da 60 *gur* riceverà come retribuzione 2 sicli d'argento.

235. Se un costruttore di navi ha costruito per uno una nave e non ha fatto solidamente il suo lavoro; – se nell'anno stesso questa nave mentre è in viaggio rivela un difetto, il costruttore dovrà cambiare la nave o fortificarla a sue spese, e poi restituirla in buono stato al padrone.

236. Se uno ha dato a nolo la sua barca a un barcaiolo, e questi è sbadato, e fa colare a fondo la barca e la perde, dovrà restituire al padrone barca per barca.

228. « Mastro-muratore », ted. Maurermeister, non è propriamente nè l'architetto, nè il muratore semplice (per il salario del quale v. 274), ma colui che prende un lavoro a cottimo, p. e. a tanto il metro, e tiene a giornata degli operai subalterni.

230. « Sarà ucciso il figlio », una conseguenza dell'applicazione rigida della legge del taglione. Cf. 116 e anche 210.

234. Nell'orig. v'è la stessa parola tanto per il costruttore, come per il conduttore di navi. Qui trattasi del costruttore come apparisce dall'art. seg. e dall'analogia con gli art. 228-29.

236. « Colare a fondo », *uttebi*, cf. l'ebr. טבע, *taba'*, sommergersi.

Digitized by Google

237. Se uno ha preso a nolo barcaiolo e barca, e ha caricata la barca di grano, lana, olio, datteri e altre cose; se il barcaiolo guida male e la barca cola a fondo e il carico va perduto, il barcaiolo dovrà compensare la barca affondata e tutto il carico perduto.

238. Se un barcaiolo fa colare a fondo una barca, ma poi la salva, tuttavia pagherà la metà del suo prezzo in argento.

239. Se uno ha prezzolato un barcaiolo gli darà *6 gur* di grano all'anno.

240. Se una nave in rotta urta una chiatta e la fa colare a fondo, il proprietario della barca affondata reclamerà avanti a Dio tutto ciò ch'è perito nella barca, e il proprietario della nave in rotta che ha fatto colare a fondo la chiatta, restituirà la barca e ciò ch'è perito.

Prestito di animali, 241-249.

241. Se uno costringe un bove ad un lavoro forzato, pagherà un terzo di mina d'argento.

242. Se uno prende in prestito per un anno un bove da lavoro, pagherà per il prestito 4 *gur* di grano. * Es. XXII, 14.

243. Se una vacca da latte, pagherà al padrone 3 *gur* di grano. * Gen. XXXI, 39. Es. XXII, 13.

244. Se uno prende in prestito un bove o un asino

* *Se uno avrà dato in custodia al suo vicino un asino o un bove o una pecora o ogni altra specie di giumento, e questo è morto, o s'è fratturato un osso, o è stato predato (in una razzia), senza che alcuno abbia visto; – interverrà fra i due il giuramento di Iahvè* [LXX: τοῦ Θεοῦ = *Elohim*], *che (cioè il depositario) non ha steso la mano contro la cosa del suo vicino* [LXX: *che non ha agito con cattiveria sul deposito affidatogli*], *e il padrone accetterà e quegli non restituirà. – Che se gli è stato rubato, restituirà al suo padrone; – se fu sbranato, porterà avanti (ciò ch'è rimasto) come prova dello sbranamento e non restituirà.*

Se uno avrà dimandato in prestito dal suo vicino (uno di questi animali) e gli si frattura un osso o muore [LXX: *o vien predato*] *assente il padrone, restituirà; – se il padrone fu presente non restituirà; se era stato dato a mercede vada per la mercede (?* – Kautzsch: *Se è un mercenario – colui che deve rispondere del danno – deve egli stesso scontare lavorando).* (Es. XXII, 9-14).

238. Si suppone che la barca abbia subito avarie.

240. « Una chiatta », « a ship at anchor » (JOHNS), « nave a vela » (WINCKLER).

241. « Lavoro forzato », cf. 114-115.

244. « Un leone lo sbrana »; la prova era portare i resti, come in *Es.* XXII, 12. Interessante l'accenno a questo costume in *Gen.* XXXI, 39; la cosa qui passa fra Giacobbe e Labano e la fonte è Eloistica come quella dell'*Esodo*. Cfr. IEREMIAS, p. 34, n. 2.

Digitized by Google

e nella campagna un leone lo sbrana, la perdita è a danno del proprietario. *

Lev. XXIV, 18, 21. Es. XXII, 10-15. 245. Se uno prende in prestito un bove e per cattiva cura o percosse lo fa morire, restituirà al proprietario bove per bove. *

Es. XXII, 10-15. 246. Se uno ha preso in prestito un bove e gli ha rotto un piede o spezzato la nuca, restituirà al proprietario bove per bove. *

Es. XXII, 10-15. 247. Se uno ha preso in prestito un bove e gli ha cavato un occhio, pagherà al padrone la metà del suo prezzo. *

Es. XXII, 10-15. 248. Se uno ha preso in prestito un bove e gli ha rotto le corna, strappato la coda o lacerato le nari, pagherá il quarto del suo prezzo. *

Es. XXII, 10-11. 249. Se uno ha preso in prestito un bove, e l'animale casualmente muore (Dio lo percuote), chi l'ha noleggiato giurerà in nome di Dio e andrà libero. *

Del toro che cozza, 250-252.

Es. XXI, 28. 250. Se un toro nella sua corsa investe un uomo e l'uccide, non v'è luogo a relami. **

Es. XXI, 29. 251. Se un toro con ripetuti colpi di corna ha fatto conoscere il suo vizio e il padrone non gli ha spuntato le corna, nè messo pastoie, se questo toro investe ed uccide un uomo libero per nascita, il padrone pagherà una mezza mina d'argento. ***

* V. alla pagina precedente.

** *Se un toro cozzando ferisce a morte un uomo o una donna, il toro sarà lapidato e non si mangerà la sua carne, il padrone però del toro sarà (dichiarato) innocente.* (Es. XXI, 28).

*** *Se un toro soleva cozzare già da ieri e dall'altro ieri e il padrone n'era stato avvertito, ma non l'ha tenuto custodito, e l'uomo o la donna muore, il toro sarà lapidato, ma anche il suo padrone morirà. – Che se gli verrà imposto un riscatto pagherà il prezzo del riscatto della vita sua, secondo quanto gli sarà imposto. – Se avrà ferito un figlio o una figlia andrà sottoposto a questa stessa sentenza. – ... Se il toro di uno ha percosso il toro di un altro e l'ha ucciso, venderanno il toro vivo e si divideranno il prezzo, e fra di loro si spartiranno il cadavere del morto. – Se si sapeva che il toro cozzava fin da ieri e dall'altro ieri e il suo padrone non l'ha custodito, restituirà toro per toro e il morto è suo.* (Es. XXI, 29-31, 35-36).

248. « Le nari », *pasuttû*, la parte superiore del muso (SCHEIL).

250. *Es.* XXI, 28 prescrive l'uccisione del toro come vige anch'oggi presso gli Arabi.

Digitized by Google

252. Se trattasi d'uno schiavo, il padrone del toro pagherà un terzo di mina d'argento.* Es. XXI, 32.

Locazione di animali, mano d'opera e salari, 253-277.

253. Se uno ha preso a giornata un uomo perchè stia nel suo campo, gli ha dato della semente (?), gli ha affidato i suoi bovi e l'ha incaricato di lavorare il campo, – se quest'uomo ruba della semente o delle piante e vien colto in flagrante, gli si taglieranno le mani.

254. Se egli prende la semente (?), o affatica i bovi, restituirà secondo la quantità di grano che ha seminato.

255. Se ha dato a prestito i bovi non suoi ad un altro, e ha rubato la semente e non ha fatto fruttare il campo, si farà comparire in giudizio e pagherà per ogni 100 *gan* di terreno 60 *gur* di grano.

256. Se il magistrato (la comunità?) non vuol fornire questo risarcimento, sarà lasciato nel campo con i buoi (?).

257. Se uno ha preso ad opera un *Akšu*, gli darà 8 *gur* di grano all'anno.

258. Se uno ha preso ad opera uno *Šagud*, gli darà 6 *gur* di grano all'anno.

259. Se uno nel campo ha rubato una macchina da inaffiare, pagherà al proprietario 5 sicli d'argento.

260. Se uno ha rubato uno *Šaduf* (secchia) o un aratro (?), pagherà 3 sicli d'argento.

261. Se uno prende a giornata un pastore per pascolare bovi e montoni, gli darà 8 *gur* di grano all'anno.

* *Se il toro investe uno schiavo o una schiava, (il proprietario) darà al loro padrone 30 sicli d'argento e il toro sarà lapidato.* (Es. XXI, 32).

254. « Seminato », *imriru* denom. di *marru*, istrumento agricolo che serve a spianare la terra dopo ch'è stato seminato. Cf. it. *marra* e art. 43-44.

256. « If his compensation he is not able to pay, one shall remove the oxen from that field » (JOHNS).

257. *Akšu* = mietitore (?). « All'anno », – s'intende per il tempo della mietitura.

258. *Šagud* = battitore di grano (?). Nei salari c'è una giusta proporzione tra il mietitore e il battitore.

259-60. Due macchine da inaffiare: la prima tirata da animali, la seconda a mano. Lo *Šagud* era conosciuto anche dagli Egiziani. SCHEIL, p. 111. – « Aratro » = *Gišgamur*, cf. art. 43-44.

261 ss. « Bovi e montoni »; l'espressione significa in genere bestiame grosso e bestiame minuto, come l'ebr. *bâqar* e *ṣôn*.

Digitized by Google

Es. XXII, 1. 262. Se uno (ha affidato) un bove o un montone a (un pastore)...

263. Se cagiona la perdita dei bovi o dei montoni, Lev. XXIV, 18, 24. bove per bove, montone per montone restituirà al loro proprietario.

264. Se il pastore, al quale sono stati affidati per pascolare bovi e montoni, ha ricevuto il suo salario completo ed è rimasto soddisfatto, – se poi il numero dei bovi e dei montoni vien meno e la riproduzione diminuisce, egli dovrà fornire al proprietario il provento e i parti a tenore dei patti.

265. Se un pastore, al quale sono stati affidati bovi e montoni da allevare, non è stato galantuomo, anzi ha cambiato il fruttato, o li ha venduti (per sè), sarà fatto comparire in giudizio, e restituirà al proprietario dieci volte quanto egli ha rubato di bovi e montoni.

Es. XXII, 10-11. Giov. X, 12. 266. Se nella stalla accade un danno casuale (da parte di Dio) o il leone vi fa guasti, il pastore proverà la sua innocenza avanti a Dio e il proprietario prenderà il danno a conto suo.

267. Se un pastore è stato negligente e nella stalla è avvenuta una perdita, il pastore deve riparare, in tanti capi di bovi e montoni, il danno che ha cagionato nella stalla, e darli al padrone.

268. Se uno ha preso a prestito un bove per battere il grano, il prezzo di locazione è di 20 *qa* di grano.

269. Se uno ha noleggiato un asino per battere il grano, il prezzo di locazione è di 18 *qa* di grano.

270. Se è un asinello o un torello, pagherà per la locazione un *qa* di grano.

271. Se uno ha noleggiato bovi da carro e il conduttore del carro, pagherà 180 *qa* di grano al giorno.

272. Se uno ha noleggiato un carro, il carro soltanto, pagherà 40 *qa* di grano al giorno.

273. Se uno prende un operaio a giornata, dal principio dell'anno fino al quinto mese gli darà 6 *še* d'argento al giorno; dal sesto mese fino alla fine dell'anno gli darà 5 *še* d'argento al giorno.

266-67. Due casi identici, ma nel secondo v'è negligenza colpevole, nel primo il pastore è vittima di una forza maggiore.

273. Nei primi cinque mesi è pagato di più perchè i giorni sono più lunghi (aprile-agosto) e fervono i lavori della campagna.

Digitized by Google

274. Se uno prende ad opera un artigiano, pagherà al giorno:
a) Per il salario del . . . . . , 5 *še* d'argento.
b) Per il salario del fornaciaio da mattoni, 5 *še* d'argento.
c) Per il salario del sartore, 5 *še* d'argento.
d) Per il salario dello scalpellino (?), . . . *še* d'argento.
e) Per il salario del . . . . . *še* d'argento.
f) Per il salario del . . . . . *še* d'argento.
g) Per il salario del carpentiere, 4 *še* d'argento.
h) Per il salario del . . . . , 4 *še* d'argento.
i) Per il salario del . . . . , 3 *še* d'argento.
l) Per il salario del muratore . . . . . d'argento.

275. Se uno noleggia una barchetta da fiume (?) . . . darà ogni giorno, per la locazione, 3 *še* d'argento.

276. Se è una barca da corso darà, per la locazione, 2 *še* e mezzo d'argento.

277. Se uno noleggia un battello da 60 *gur*, pagherà un sesto di siclo d'argento al giorno.

Acquisto di schiavi, 278-282.

278. Se uno acquista uno schiavo o una schiava e questa prima d'un mese ammala, l'acquirente la restituirà al venditore e riprenderà il denaro che ha pagato.

279. Se uno acquista uno schiavo o una schiava e poi vi sono dei reclami, è responsabile il venditore.

280. Se uno acquista in terra straniera uno schiavo o una schiava, se mai questo schiavo rientra nel proprio paese, e il proprietario dello schiavo o della schiava riconosce il suo schiavo, se questo è indigeno, senza compenso di denaro sarà messo in libertà. Es. XXI, 8.

281. Se lo schiavo è straniero, l'acquirente giurerà in nome di Dio ch'egli l'ha pagato, e il proprietario dello schiavo o della schiava restituirà al mercante il denaro che ha pagato, e riacquisterà il suo schiavo o la sua schiava.

282. Se uno schiavo dice al suo padrone: « Tu non sei mio padrone », sarà fatto comparire in giudizio come suo schiavo e il padrone gli taglierà l'orecchia.

274. Per lo *še* vedi sopra art. 108 *nota*.

275-76. La prima di queste due barchette fa il servizio nel fiume traversando da una sponda all'altra, la seconda lo percorre in lungo. Il prezzo di locazione varia per il diverso lavoro di costruzione dell'una e dell'altra.

Digitized by Google

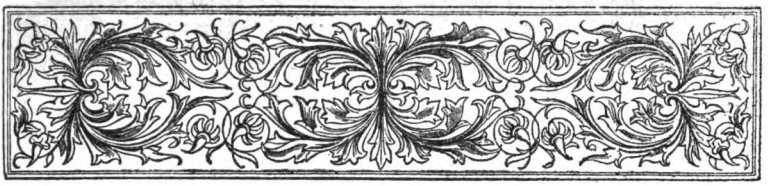

I.

INDICE DELLE COSE NOTEVOLI

CONTENUTE NEL CODICE

(I numeri seguono l'ordine degli articoli)

Aborto 209 ss.
Accusa falsa 1, 11, 127, 131.
Accusatori 1, 3, 5, 10, 11, 13, 127.
Acqua (pena dell') 129, 133, 143, 155.
Acqua (prova dell') *v.* Giudizio di Dio.
Acquisto di schiavi 278 ss.
Adozione 185-193.
Adulterio 129, 133, 143.
Affitto 42 ss.
Agnati 150 *in nota*, e altrove.
Agricoltore 253 ss.
Agricoltura 27 ss, 30 ss., 178.
Akšu 257.
Alzare il dito 127, 132.
Ammende sui beni 2, 4, 5, 8, 12, 26, 57, 58, 106, 107, 112, 199, 206, 219, 220, 238.
Anticresi § 1.
Arresto personale per debiti 115 ss.
Artigiani 274; cf. 188.
Ascesso *v.* Tumore.
Asino 7, 8, 224, 225, 244, 267, 269.
Assegno dello sposo alla sposa 171, 172.

Balia 194.
Bando dalla città 154.
Bando dalla famiglia 158; cf. 169.
Barca (noleggio della) 236 ss., 275 ss.
Barcaiolo 239, 275-277.
Beni matrimoniali 137, 150, 162 ss. 167, 170, 177, 180, 183, 184.
Beni patrimoniali 165. Cf. Beni matrim.
Bigamia per strettezze economiche 135.
Birro 26 ss.
Bove 7, 8, 35, 224, 225, 241 ss., 261 ss.
Brigantaggio 22 ss.

Calunnia 127, 132, 161.
Campo non dissodato 44, 63.
Canone d'affitto 45, 46.
Carpentiere 274.
Carro da trasporto (noleggio del) 271, 272.
Chiatta 240.
Chirurgo 215 ss.
Coltivazione 43.
Commesso 100-104, 106.
Commercio 40 ss.; *v.* Mercante, Commesso.
Compensazione occulta 113.
Comunità (?) 23, 24, 256.
Concubina 137, 144 ss., 170, 171.
Consegna per trasporto 112.
Contratti 7, 52, 122, 128, 264.
Corredo 137, 142, 149, 162-164, 171-174, 182.
Corruzione di testimoni 4.
Corte 6, 8, 18.
Costruttore di barche 234 ss.
Costruttore di case *v.* Mastro-muratore.
Crediti 48 ss.
Creditore 113, 116-118.

Digitized by Google

Danni 56-58.
Danno accidentale (di Dio) 249, 266.
Datteri 237. § 1.
Debiti 48, 113, 117, 118, 151-152.
Debito coniugale 142.
Degradazione del giudice 5.
Denaro perduto per acquisto illegale 35, 37, 177.
Deposito 122 ss.
Dilazione per produrre testimoni 13.
Diminuzione di rendita e d' interessi 45-46, 48, 65.
Diritti della sposa e della concubina 145.
Diseredazione 168-169, 191.
Diserzione 136.
Divisione dei beni matrimoniali 137, 150, 165-67, 170, 178; *v.* Beni.
Divisione dei beni patrimoniali 165.
Divorzio 136; *v.* Ripudio, Separazione.
Donazioni tra sposi 150, 171, 172.
Dote 139, 140, 159 ss., 164, 167.

Erpice 43, 44.
Esattore 36 ss.

Famiglia 127 ss.
Favorito del re 187, 192, 193.
Ferita pericolosa 215, 218.
Figli 7, 135, 150, 165-167, 170, 171, 175; *v.* Vedova, Divisione dei beni, ecc.
Fornaciaio 274.
Fortezza del re 27, 28.
Fuoco (pena del) 25, 110, 157.
Furto 6 ss., 25, 120, 254; *v.* Plagio.

Gan, misura di superficie 44 *nota*.
Garanzia 49 ss.
Giornalieri 188, 189, 274.
Gišgamur 260 *nota*.
Giudice 5, 168, 172, 177.
Giudizio di Dio 2, 132.
Giuramento 9, 23, 103, 120, 126, 131, 206, 227, 240, 249, 266.
Granaio 113.
Grazia regia 129.
Grossi pesi 108 e *nota*.
Gur, misura di capacità 44 *nota*.

Ierodulia 181-182 e *nota*.
Impedimenti matrimoniali 161; *v.* Favorito, Meretrice.
Impiccagione 153.
Incendio 25.
Incesto 154-158.
Inondazione (danni per) 45, 46, 48.
Intervento del giudice *v.* Inventario.
Interessi 48 ss., 100 ss.
Inventario 177.
Irrigazione 53-56, 259-260.
Istrumento 179.

Lana 104, 178, 237.
Lancette di bronzo 215, 218, 220.
Leone 244, 266.
Libero 203, 205, 209 ecc.
Liberto 8, 15, 16, 140, 175, 176, 198, 201, 204, 208, 211, 216, 222.
Lingua (taglio della) 192.
Locazione § II, 121 ecc.

Macchina da inaffiare 259.
Magazzinaggio 120, 121.
Maggiordomo 16.
Maiale 8.
Malefizio 1, 2.
Mancanza di rispetto ai genitori 195.
Mani (taglio delle) 195, 218, 226.
Mano d'opera 273 ss.
Marchiatore 226-227.
Marchio 127; *v.* Marchiatore.
Marduk 182.
Mastro-muratore 228 ss.
Matrimonio *v.* Famiglia, Contratti (128), Ripudio, Adulterio, Impedimenti, Donazioni fra sposi, Debiti, ecc.
Matrimonio con schiavi 175-176.
Mercante 40, 49 ss., 100 ss.
Meretrice 187, 192-193.
Mezzadria 46.
Milizia 9, 26 ss., 33.
Mina 108 *in nota* e altrove.
Minacce di testimoni 3.

Digitized by Google

Moglie 38, 127-129, 131-145, 148-151, 153.
Montoni 7, 8, 35, 262, 264, 265.
Morte (pena di) 1, 2, 3, 6-16, 19, 21, 22, 25, 26, 108, 109, 110, 116, 129, 130, 133, 143, 153, 155, 157, 210, 227, 229, 230; *v.* Acqua, Fuoco, Impiccagione.
Multe 114, 156, 203, 201, 207, 208, 209, 211-214, 225, 241, 248, 251, 255, 259, 266.
Muratore 274.

Noleggio di barche, carri *v.* Barca, Carro.

Offese personali 206 ss.
Oggetti perduti (possesso di) 9-10.
Olio 104, 178, 237.
Operai 253 ss., 258, 273.
Orecchia (taglio dell') 205, 282.
Ostessa 108, 109, 111.

Pascolo 57 s.
Pastore 57, 58, 261 s., 264 ss.
Pene pecuniarie 59, 114, 116, 156, 198, 201, 203, 204, 207-209, 211-214, 241, 251.
Percosse 202-206, 209-214.
Piaga pericolosa 224-225.
Plagio 14 ss.
Prestito di animali 241 ss.
Prigionieri 27-29, 31, 133-135, 280.
Privazione dei diritti di famiglia *v.* Bando.
Proprietà immobiliare inalienabile 38, 39.

Qa misura di capacità 44 *in nota.*
Quitanza 104-105.

Re 34, 35; *v.* Corte.
Reclami 278 ss.
Responsabilità 279. Del mastro-muratore, Costruttore di navi, Barcaiolo *v. qq. vv.*
Restituzione 5, 8, 9, 10, 12, 106, 107, 112, 125, 219, 231-232, 245-246, 263.
Ribelli 109.
Ricompensa 17.
Risarcimento di danni 42-44, 57-59; *v.* Multe, Pene.
Risse 206-214.

Sacerdotessa 110, 127, 145-147, 178-182, 193.
Salari in cereali 239, 242, 243, 257, 258, 261, 268, 270, 271, 272.
Salari in danaro 215, 216, 221-224, 228, 234, 273-277.
Sar 44 *nota.*
Sartore 274.
Scalata 125.
Scasso 21, 125.
Schiavi 15 ss., 116 ss., 144, 146, 170, 171, 175, 176, 213, 214, 217, 219, 223, 226, 227, 231, 252; *v.* Acquisto di schiavi.
Seconde nozze 166 s.
Seduzione 15, 155.
Seno (taglio del) 194.
Sentenza annullata 5.
Separazione dei coniugi 131, 134-136.
Sequestro 114.
Sesamo 49 ss.
Sferzate 202.
Siclo 108 *in nota.*
Soffitta 120.
Sostituzione *v.* Milizia (26).
Spedizione regia 26.
Sponsali 130, 155-156.
Sposa 130.
Stipendi *v.* Salari.
Stregoneria 1, 2.
Subaffitto 17.
Šaduf 260.
Šagud 258.
Še 108 *nota*, 274.

Taglio di alberi 159.
Taglione (legge del) 4, 13, 116, 196 (nota), 197, 200, 219, 230, 231.
Tariffa del vino e del grano 111.
Tavoletta lavata 48.
Tavoletta rotta 37.

Digitized by Google

Tempio (beni del) 8, 32.
» (tesoro del) 6.
Testimoni 7, 9 ss., § III, 106, 107, 120, 122 ss
Testimonianza falsa 3.
Titolo grazioso (denaro a) 102.
Toro 250, 251.
Trebbiatura 268 ss.
Tribunale 124.
Tumore all'occhio 215, 218, 220.

Ufficiali 26 ss.
Uccisione del marito 153.

Vedova 171-172, 177.
Vergini consacrate al tempio 110, 127, 178 ss.
Verzieri 60 ss.
Veterinario 224-225.
Vino 108, 111.
Viscere 221.

Digitized by Google

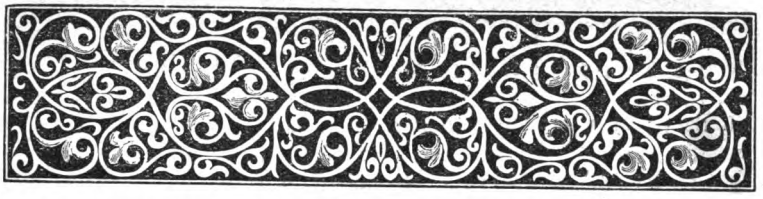

II.

INDICE DELLE CITAZIONI BIBLICHE

(Il numero arabico corsivo indica la pagina in cui vien citato il passo)

Genesi.

IV, 14, *40*.
IX, 6, *40*.
XI, 31, *30*.
XIV, *11*, *12*, *30*.
XV, 2, *14*; 2 ss, *24*.
XVI, 1-2, *53*; 2 ss, *24*; 4, *54*; 4 ss, *53*; 8, *54*.
XIX, 8, *50*.
XXI, 10, *24*, *53*.
XXIII, *51*; 10-18, *38*.
XXIV, 4 ss, *54*; 36, *55*; 53 s, *55*; 58, 27
XXV, 5, *55*; 6, 27, 59[bis].
XXVII, 37, *55*.
XXIX, *31*.
XXX, 1 ss, *24*; 4, *53*.
XXXI, 15, *55*; 16, *55*[bis] e *56*; 32, *38*; 39, *65*[bis].
XXXIV, 12, 27.
XXXVIII, 24, *48* e *51*.
XLIV, 9, *38*.
XLVII, 16, *48*; 19, *49*, 24, *43*.
XLVIII, 5, 27 e 59.

Esodo.

XVIII, 12 ss, *14*.
XX, 17, 27.
XXI, 2, *49*; 2 ss, *20*; 5-6, *21*; 6, *15*, *63*; 7, 27, *49*; 8, *69*; 9, *56*; 10-11, *56*; 12-14, *62*; 12 ss, *28*; 13, *15*; 15, *28*, *60*; 16, *39*[bis]; 17, *28*, *60*; 18-19, *61*, *62*; 20, *62*[bis]; 21, *14*; 22, *62*; 22-23, *62*; 23, *62*; 24, *61*; 24-25, *60*; 24-27, *28*; 26-27, *61*; 28, *66*; 29, *66*; 29-31, *66*; 32, *67*; 35-36, *66*.
XXII, 1, *68*; 1 ss, *17*, *38*; 2-3[a], *40*; 5, *45*; 5 s, *18*; 6, *18*; 7-8, *39*, *50*; 8, *15*; 9, *15*; 10-11, *66*, *68*; 10-15, *29*, *65*, *66*; 11, *15*; 12, *65*; 13, *65*; 14, *65*; 16, 27, *51*[bis], *54*; 18, *37*; 21-22, *21*; 28, *14*.
XXIII, 8, *16*, *38*; 10 ss, *21*.
XXIV, 7, *13*.

Levitico.

XIX, 23-25, *46*.
XX, 5, *20*; 10, *23*, *51*; 10 ss, *23*.
XXI, 7, *57*; 9, *23*; 14, *57*.
XXIV, 17. *61*; 18, *63*, *66*, *68*; 19, *13*[bis], *61*; 19 s, *60*; 21, *66*; 21[b], *61*; 24, *68*; 25, *28*.
XXV, 39 ss, *45*, *49*.

Numeri.

V, 11-31, *23*, *51*.
XXXII, 14, *59*.
XXXV, 16 ss, *61*.

Deuteronomio.

VI, 13, *15*.
X, 20, *15*.
XV, 17, *21*.
XVI, 18-19, *38*.
XVIII, 10, *16*; 16, *37*.

Digitized by Google

XIX, 4 ss, *40*; 4-5, *61*; 16 ss, *37*, *39*; 21, *13*, *60*.
XXI, 14. *53*; 15 ss, *27*; 18 ss, *27*, *56*; 21, *56*.
XXII, 22, *51*; 23, *22*; 23 ss, *51*; 25, *22*; 28, *54*; 30, *54*.
XXIII, 15, *40*; 15 s, *40*; 16, *40*; 17-18, *26*; 18-19, *58*; 26ª, *51*; 27, *51*.
XXIV, 1, *27*, *52*; 5, *31*; 10, *49*; 16, *20*.
XXV, 5, *22*; 11 s, *28*; 13, *48*.
XXXIII, 15, *16*.

Giosuè.

II, 1 ss, *20*, *48*.
VII, 1 ss, *38*; 15, *23*; 25, *23*.
XX, 3, *40*; 5, *40*.
XXIV, 2 s, *30*.

Giudici.

XI, 2, *27*, *59*.
XV, *19*.

Ruth.

IV, 2 ss, *38*.

I dei Re.

I, 1 ss, *53*.

II dei Re.

XII, 6, *17*, *38*.

IV dei Re.

III, 25, *45*.
IV, 1, *49*.

II di Esdra.

IX, 7.

Giobbe.

XLI, 4, *63*.
XLII, 15, *24*.

Proverbi.

VI, 12-13, *51*.
XVI, 11, *48*.
XXX, 17, *60*.

Isaia.

IX, 10, *40*.
L, 1, *49*.
XLVIII, 1, *15*.
LVIII, 9, *51*.

Geremia.

IX, 21, *44*.
XII, 16, *15*.
XXVII, 9, *16*, *37*.

Ezechiele.

XLVI, 18, *42*.

Osea.

II, 5 ss, *57*.
IV, 13 s, *58*.

Michea.

VI, 11, *48*.

Malachia.

II, 16, *52*.

Matteo.

I, 5, *20*; 18-19, *23*.
V, 38, *60*; 38-41, *13*.
VI, 19-20, *40*.
XVIII, 28 ss, *49*

Luca.

XII, 58, 42.
XV, 31, *55*.
XIX, 8, *17*.

Giovanni.

X, 12, *68*.

Agli Ebrei.

XI, 31, *20*.

Lettera di S. Giacomo.

II, 25, *20*.

Digitized by Google

CONTENUTO DEL VOLUME

INTRODUZIONE . . . . . Pag. 9

VERSIONE DEL CODICE 35

INDICE:

I. Delle cose notevoli contenute nel codice 71

II. Delle citazioni bibliche 75

Digitized by Google

IMPRIMATUR

Fr. ALBERTUS LEPIDI, O. P. S. P. A. Magister.

IMPRIMATUR

IOSEPHUS CEPPETELLI Archiep. Myren., Vicesgerens.

Digitized by Google